



la costituzione italiana



Tutti coloro
che dimenticano
il loro passato,
sono condannati
a riviverlo.

Primo Levi

la costituzione italiana





Una Costituzione destinata a durare

Giorgio Napolitano

Presidente della Repubblica Italiana

dal Messaggio di insediamento pronunciato alla Camera dei Deputati il 15 maggio 2006

Sono convinto che la politica possa recuperare il suo posto fondamentale e insostituibile nella vita del paese e nella coscienza dei cittadini. Può riuscirvi quanto più rifugga da esasperazioni e immeschinimenti che ne indeboliscono fatalmente la forza di attrazione e persuasione, e quanto più esprima moralità e cultura, arricchendosi di nuove motivazioni ideali. Tra esse, quella del costruire basi comuni di memoria e identità condivisa, come fattore vitale di continuità nel fisiologico succedersi di diverse alleanze politiche nel governo del paese. Ma non si può dare memoria e identità condivisa, se non si ripercorre e si ricompone in spirito di verità la storia della nostra Repubblica nata sessanta anni fa come culmine della tormentata esperienza dello stato unitario e, prima ancora, del processo risorgimentale.

Ci si può – io credo – ormai ritrovare, superando vecchie laceranti divisioni, nel riconoscimento del significato e del decisivo apporto della Resistenza, pur senza ignorare zone d'ombra, eccessi e aberrazioni. Ci si può ritrovare – senza riaprire le ferite del passato – nel rispetto di tutte le vittime e nell'omaggio

non rituale alla liberazione dal nazifascismo come riconquista dell'indipendenza e della dignità della patria italiana. Memoria condivisa, come premessa di una comune identità nazionale, che abbia il suo fondamento nei valori della Costituzione.

Il richiamo a quei valori trae forza dalla loro vitalità, che resiste, intatta, ad ogni controversia. Parlo – ed è giusto farlo anche nel celebrare il sessantesimo anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente – di quei “principi fondamentali” che scolpirono nei primi articoli della Carta Costituzionale il volto della Repubblica. Principi, valori, indirizzi che scritti ieri sono aperti a raccogliere oggi nuove realtà e nuove istanze. Così, il valore del lavoro, come base della Repubblica democratica, chiama più che mai al riconoscimento concreto del diritto al lavoro, ancora lontano dal realizzarsi per tutti, e alla tutela del lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni”, e dunque anche nelle forme ora esposte alla precarietà e alla mancanza di garanzie.

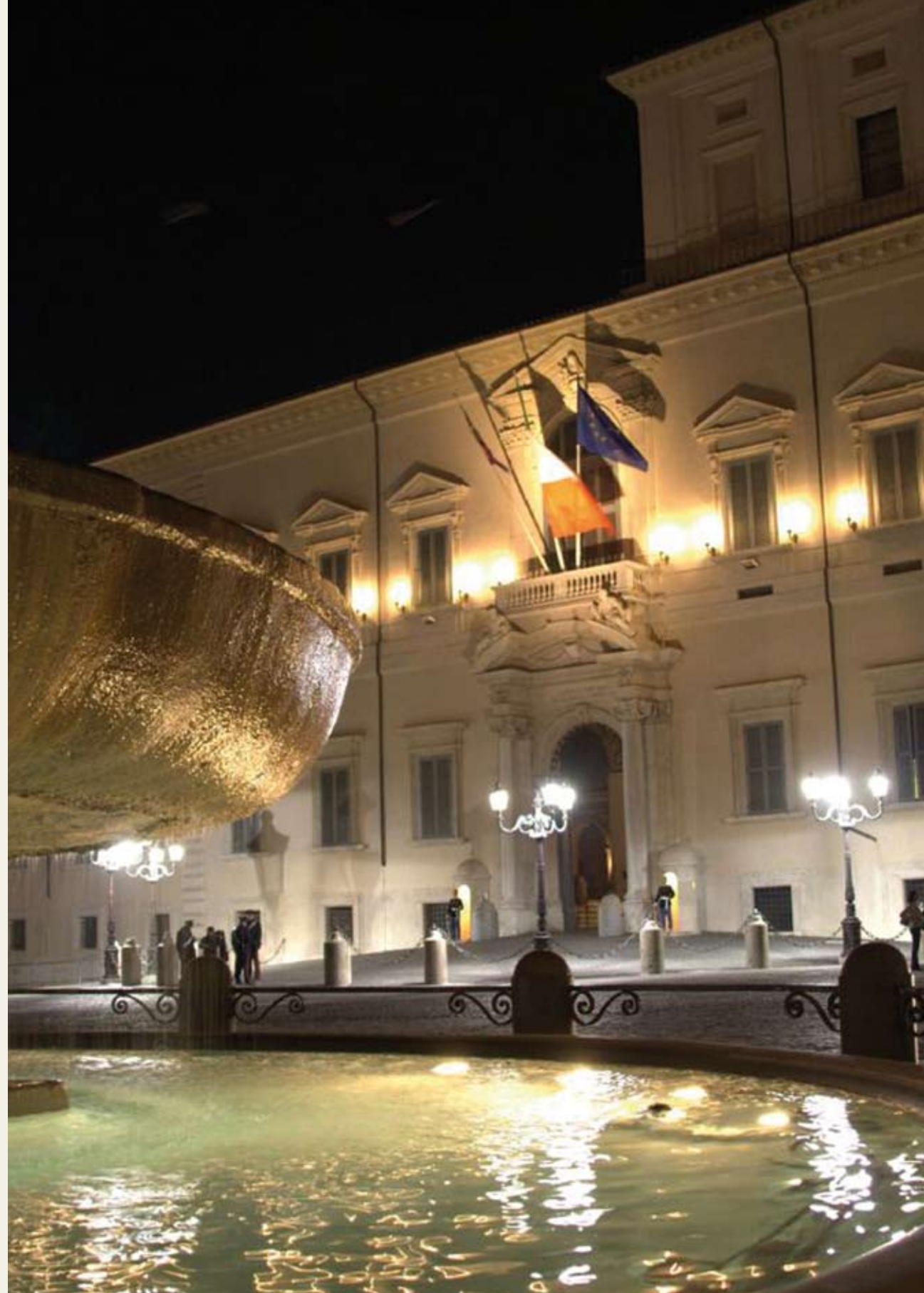
I diritti inviolabili dell'uomo e il principio di uguaglianza, “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religio-

ne”, si integrano e completano nella Carta europea, aperta ai nuovi diritti civili e sociali. Essi non possono non riconoscersi a uomini e donne che entrano a far parte, da immigrati, della nostra comunità nazionale contribuendo alla sua prosperità. Il valore della centralità della persona umana viene a misurarsi con le nuove frontiere della bioetica. L'unità e indivisibilità della Repubblica si è via via intrecciata col più ampio riconoscimento dell'autonomia e del ruolo dei poteri regionali e locali. Si rivela lungimirante come fattore di ricchezza e apertura della nostra comunità nazionale la tutela delle minoranze linguistiche.

Essenziale appare tuttora il laico disegno dei rapporti tra Stato e Chiesa, concepiti come, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. La libertà e il pluralismo delle confessioni religiose sono state via via sancite, e ancora dovranno esserlo, attraverso intese promosse dallo Stato. Presentano poi una gravidanza ed urgenza senza precedenti, tanto lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, quanto la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione. Infine, i valori, tra loro inscindibili, del ripudio della guerra e della corresponsabilità internazionale per assicurare la pace e la giustizia nel

mondo, si confrontano con nuove, complesse e dure prove.

Ebbene chi può mettere in dubbio la straordinaria sapienza, e rispondenza al bene comune, dei principi e valori costituzionali che ho voluto puntualmente ripercorrere? In questo senso, è giusto parlare di unità costituzionale come sostrato dell'unità nazionale. Un risoluto ancoraggio ai lineamenti essenziali della Costituzione del 1948 non può essere scambiato per puro conservatorismo. I costituenti si pronunciarono a tutte lettere per una Costituzione “destinata a durare”, per una Costituzione rigida ma non immutabile, e definirono le procedure e garanzie per la sua revisione. Nei progetti volti a rivedere la seconda parte della Costituzione che si sono via via succeduti, non sono stati mai messi in questione i suoi principi fondamentali. Ma già nell'Assemblea Costituente si espresse – nello scegliere il modello della Repubblica parlamentare – la preoccupazione di “tutelare le esigenze di stabilità dell'azione di governo e di evitare le degenerazioni del parlamentarismo”. Quella questione rimase aperta e altre ne sono insorte in anni più recenti, anche sotto il profilo del ruolo dell'opposizione e del sistema delle garanzie, in rapporto ai mutamenti intervenuti nella legislazione elettorale.





La nostra Costituzione. Dalla memoria al futuro

ANPI di Zola Predosa

Associazione Nazionale Partigiani d'Italia

L'ANPI di Zola Predosa conta 24 ex partigiani e 125 sostenitori antifascisti. È sempre presente, al fianco dell'Amministrazione Comunale, nelle iniziative istituzionali che hanno lo scopo di ricordare gli avvenimenti passati e, soprattutto, farli conoscere alle nuove generazioni, tramandando i valori fondamentali di libertà e democrazia così duramente conquistati dalla lotta di Liberazione.

L'ANPI fu fondata dai partigiani nel 1944 a Roma, quando la seconda guerra mondiale ancora non si era conclusa e solo il centro-sud d'Italia era libero dall'oppressione nazi-fascista. Tanti furono gli italiani, di ogni età, di ogni estrazione sociale, di ogni credo politico che decisero di lasciare le loro famiglie, la loro "normalità" per combattere insieme, rischiando ogni giorno la vita, per riportare la libertà e la democrazia nel proprio paese che, da troppo tempo, aveva perso questi valori.

Conclusa la guerra e sconfitti il nazismo e il fascismo fu necessario ricostruire le basi dello Stato e il percorso democratico si sostanziò nel lavoro di costante confronto e scambio dell'Assemblea Costituente, di cui fecero parte molti partigiani, che scrisse la Costituzione della Repubblica Italiana, base fondamentale del nostro ordinamento giuridico.

La nostra associazione fin da allora ha inteso partecipare attivamente al progresso democratico della società, raggiungibile attraverso la piena attuazione della Carta Costituzionale. Per farlo non ci si può limitare a stare rinchiusi nelle proprie memorie, al contrario è fondamentale aprirsi, in particolare ai giovani, confrontarsi con il mondo che cambia, portando in questo cambiamento la nostra esperienza, i nostri valori.

Tra gli scopi prevalenti dell'ANPI che oggi, a sessantatré anni dalla Liberazione, hanno acquisito ancora maggior valore, vi è il "promuovere iniziative che si propongano fini di progresso democratico della società" e "battersi affinché i principi informatori della guerra di liberazione divengano elementi essenziali nella formazione delle nuove generazioni".

Per questi motivi abbiamo voluto sostenere questa pubblicazione che vuole far conoscere la nostra Costituzione a tutti, giovani e cittadini stranieri in particolare. Perché siamo certi che solo comprendendo a pieno il valore della libertà, la sofferenza che porta l'averla perduta e il sacrificio che è costato riconquistarla è possibile riconoscere il valore assoluto, il profondo significato e l'importanza dei principi ispiratori della Costituzione.



Conoscere la Costituzione. Diventare cittadini

di **Giancarlo Borsari**

Sindaco di Zola Predosa

Carissimi,
mi rivolgo a tutti voi, cittadini italiani o stranieri, che abitate, lavorate o comunque trascorrete parte del vostro tempo qui, a Zola Predosa. Un comune che, come molti altri della provincia bolognese, sta vedendo aumentare il numero di immigrati stranieri che diventano sempre di più parte di questa realtà territoriale: scegliendo di stabilire qui la propria residenza, lavorando in una delle aziende del distretto produttivo, frequentando le nostre scuole o utilizzando i nostri servizi.

La nostra Amministrazione ha scelto di essere protagonista attiva in questo cambiamento, per evitare che nel suo sviluppo una società sempre più eterogenea in pensieri, idee e culture, possa disaggregarsi e non sentirsi unita e compatta.

A Zola Predosa ci sono 17.519 residenti di cui 1.116 stranieri. Ed è per queste 17.519 persone che, spinti dalle profonde parole che il nostro Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha rivolto a tutta l'Italia nel messaggio di insediamento nel maggio 2006, abbiamo voluto realizzare questa pubblicazione.

Un progetto che si affianca ai tanti interventi rivolti ai nostri cittadini, agli stranieri come agli italiani, agli anziani come ai ragazzi e alle ragazze e che realizziamo per creare, sul nostro territorio, un'effettiva integrazione e per fare sì che le differenze non siano sinonimo di paura o diffidenza, ma rappresentino un arricchimento e contribuiscano a costruire una comunità coesa e solidale.

Ogni individuo deve avere una propria identità, una propria collocazione, ma anche diritti sicuri e precisi doveri, perché solo il rispetto delle regole da parte di tutti può consentire a ciascuno di sentirsi cittadino a tutti gli effetti di questa comunità.

Noi pensiamo che far conoscere la nostra Costituzione, pubblicandola in italiano e nelle diverse lingue parlate sul nostro territorio, significhi avviare un percorso di cittadinanza che possa coinvolgere tutti per costruire una comunità ispirata a quei principi e a quei valori universali, conquistati nel corso della storia anche a prezzo di grandi sacrifici, oggi più che mai vivi ed attuali e che ci chiamano ad impegnarci per la loro piena affermazione.



Il volto della Costituzione italiana

di **Augusto Barbera**

Ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Bologna

I principi su cui si regge la costituzione sono stati elaborati dall'Assemblea Costituente eletta dal popolo italiano il 2 giugno 1946, dopo l'esperienza tragica della Dittatura fascista e la lotta di liberazione nazionale. Essa è entrata in vigore il 1 gennaio 1948, sessant'anni fa, ma i principi in essa racchiusi trovano alimento nel costituzionalismo liberaldemocratico, quale si è venuto forgiando dopo le tre grandi rivoluzioni dell'Occidente, quella inglese del 1689, quella americana del 1776, quella francese del 1789. Tali principi avevano già iniziato un primo cammino in Italia con il Risorgimento ma, interrottosi il cammino con la Dittatura fascista, avevano ripreso vigore con la lotta di liberazione nazionale, non a caso definita un "Secondo Risorgimento".

La Costituzione consta di due parti. La prima è relativa ai principi fondamentali e riassume quei valori che devono informare tutto l'ordinamento giuridico e tutta la comunità nazionale; la seconda parte è relativa alla organizzazione dei poteri della Repubblica. I principi fondamentali sono così riassumibili:

a) lo Stato è in funzione della persona umana e non è, viceversa, la persona

in funzione dello Stato. Sono pertanto garantiti, anche nei confronti dello Stato, i diritti inviolabili della persona umana e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (in primo luogo la famiglia, nonché le comunità e le associazioni culturali, politiche e professionali in cui l'individuo si inserisce). Dopo secoli di scontro, anche con risvolti tragici, i principi della tradizione cristiana ed i principi del razionalismo illuminista hanno avuto modo, nelle costituzioni del Novecento, di incontrarsi e di porsi a fondamento del valore della dignità della persona umana.

b) tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge a prescindere dal sesso, dagli orientamenti sessuali, dalla razza, dalla religione professata, dalle condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica, quindi, rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e che impediscono il pieno sviluppo della persona con particolare attenzione ai diritti delle donne, cui devono essere assicurate "pari opportunità".

- c) l'Italia è una Repubblica democratica, quindi trae la sua legittimazione dal popolo, unico titolare della sovranità. Nessuno può essere titolare di poteri sovrani per legittimazione dinastica (l'Italia ha compiuto la scelta della Repubblica con il referendum del 2 giugno 1946) o per investitura religiosa (lo Stato e la Chiesa cattolica sono separate, ciascuno essendo sovrano e indipendente nel proprio ambito, temporale o spirituale).
- d) il popolo, benché sovrano, si sottopone alle regole e ai vincoli della Costituzione che esso stesso si è data. Fra gli strumenti a disposizione del popolo per l'esercizio dei poteri sovrani il diritto di voto per la elezione delle assemblee elettive, la partecipazione ai referendum, la possibilità di dare vita a partiti politici; ma l'esercizio di questi poteri deve svolgersi nell'ambito delle regole che vincolano i poteri pubblici, secondo i principi dello "Stato di diritto".
- e) la Repubblica, "una e indivisibile", riconosce e promuove le autonomie regionali e locali e contribuisce alla costruzione dell'Europa unita.
- f) l'Italia "ripudia la guerra" come strumento di aggressione e di risoluzione delle controversie internazionali ma proprio per questo consente le limitazioni di sovranità necessarie per aderire a quelle organizzazioni internazionali che hanno come scopo la pace e la giustizia fra le Nazioni. A tal fine l'Italia sostiene le Nazioni Unite cui spetta garantire la pace e la giustizia internazionale. Solo in questo

quadro, per garantire la pace, l'Italia accetta l'uso della forza militare.

- g) la nostra Costituzione è "fondata sul lavoro". Tutela quindi il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (sia esso autonomo o subordinato e con particolare attenzione al lavoro minorile) e promuove le condizioni per assicurare il diritto al lavoro. Tutela il diritto dei lavoratori al riposo e alle ferie retribuite, nonché il diritto al sostegno in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, assicurando a tal fine anche il diritto di sciopero e il diritto di associarsi in sindacati.

Fra i diritti fondamentali riconosciuti, primo fra tutti, il diritto alla vita (grazie alla Costituzione l'Italia è stato il primo paese europeo nel dopoguerra a bandire la pena di morte), cui seguono la libertà dagli arresti arbitrari, il divieto di violenze fisiche e di trattamenti contrari alla dignità umana, la libertà di circolazione, la libertà di corrispondenza, il diritto di libera manifestazione del pensiero, la libertà dell'arte e della ricerca scientifica, la libertà di insegnamento, la libertà di riunione e di associazione, la libertà di professare qualunque fede religiosa. Riconosce altresì il diritto di proprietà e di libera iniziativa imprenditoriale nei limiti fissati dalla legge a tutela della sicurezza dei lavoratori e della salvaguardia dell'ambiente; nonché a tutela della libertà e della dignità umana (per esempio dall'inizio degli anni novanta è proibita in Italia la fabbricazione di mine antiuomo). La Repubblica riconosce altresì a tutti - ai cittadini e

ai non cittadini soggiornanti nel territorio nazionale - attraverso il Servizio sanitario nazionale - il diritto alla salute come fondamentale diritto e interesse della collettività.

Ma una comunità non può reggersi se i diritti perdono fondamento, se non vengono osservati, da parte di tutti, quei doveri che consentono la coesione di una comunità. È questa la ragione per cui accanto ai diritti vengono previsti i doveri di solidarietà politica, economica e sociale, fra cui l'obbligo di istruzione, l'obbligo tributario nonché il dovere di fedeltà ai principi e ai valori di fondo della Costituzione repubblicana.

La Costituzione dopo sessantanni di vita ha perso freschezza e vigore? Non è così: i valori e i principi costituzionali sono più forti oggi di quanto non lo fossero negli stessi anni in cui la Costituzione ha iniziato il suo cammino. Sono cadute le riserve di una parte del Paese sulle libertà sindacali e sui diritti dei lavoratori singoli ed associati sanciti dagli articoli della Costituzione. Parimenti sono stati progressivamente abbandonati, da un'altra parte del Paese, modelli collettivistici e sono stati accettati senza riserve i valori universali dei diritti fondamentali. Dal canto loro, i cattolici, dopo il Concilio Vaticano secondo, hanno abbandonato le riserve sulle libertà e sul pluralismo religioso, che li avevano portati a chiedere il rispetto di norme del Concordato fra Stato e Chiesa incompatibili con i principi della Costituzione.

Il terrorismo rosso e l'eversione nera, nelle forme che si erano manifestate

negli anni settanta e ottanta, sono stati combattuti con le armi della Costituzione, e la loro sconfitta ha rappresentato un ulteriore rafforzamento dei principi costituzionali. L'Europa è divenuto un traguardo che oggi accomuna tutti gli italiani.

C'è un quadro di valori condivisi che può consentire una corretta alternanza al governo del Paese fra schieramenti alternativi che, pur mettendo l'accento su l'uno più che sull'altro valore, sulla libertà o sulla solidarietà, sui diritti dell'impresa o su quelli del lavoro, sulle gerarchie o sulla promozione dell'eguaglianza, non rinneghino tuttavia nessuno dei valori costituzionali.

Ma proprio la presenza di valori condivisi può oggi spingerci a rafforzare le istituzioni di governo e di autogoverno anche attraverso modifiche alla parte seconda della Costituzione relative all'organizzazione dei poteri pubblici. Caduto il muro invisibile che ha attraversato l'Italia, consolidatisi i valori costituzionali, raggiunto - come ancora auspicabile - un maggior grado di legittimazione reciproca fra le forze politiche possiamo rafforzare insieme Parlamento e Governo completando la costruzione di un sistema bipolare, rendendo più sicura la legittimazione popolare della maggioranza e del suo leader, superando un bicameralismo anacronistico e paralizzante, razionalizzando la produzione legislativa, rafforzando e snellendo la pubblica amministrazione, negli apparati e nelle procedure. Non dobbiamo temere istituzioni forti: solo istituzioni robuste possono promuovere

re libertà e solidarietà. Istituzioni di governo forti possono essere succubi di interessi e poteri forti ma istituzioni deboli, comunque orientate, ne sono sempre necessariamente succubi.

Non abbiamo bisogno di sconvolgenti riforme costituzionali né, tanto meno, di una nuova Costituzione. Abbiamo bisogno invece di riforme che, in modo sobrio, rivedano solo alcuni punti della parte seconda della Costituzione. Tanto dobbiamo essere fermi nella difesa della prima parte di essa quanto audaci e innovativi nella riforma della parte seconda relativa alla "forma di stato" e alla "forma di governo".

Noi italiani dobbiamo tenere ben stretta questa nostra Costituzione e farla conoscere alle nuove generazioni e a quanti provengono da altre culture. La prima parte di essa è la nostra carta dei valori che marca l'identità culturale e politica alla nostra comunità.

È assai apprezzabile l'iniziativa del Co-

mune di Zola Predosa che non solo ha voluto ristampare il testo costituzionale ma ha voluto altresì tradurlo nei principali idiomi dei numerosi lavoratori immigrati. Il rispetto dei valori fondamentali della Costituzione, che va richiesto anche ai nuovi cittadini, può essere la giusta via di mezzo fra (semplifico sul punto) l'indifferentismo multiculturalista, che considera sullo stesso piano tutti i valori di tutte le culture, e l'assimilazionismo omologante e soffocante che non tiene conto della specificità di ciascuna cultura. I diritti alla identità culturale delle comunità immigrate rappresentano un valore anche per la nostra Costituzione che all'art. 2 tutela - come si è detto - le formazioni sociali ove si svolge la personalità degli individui ma non minore deve essere il rispetto dei valori che la comunità italiana, richiamandosi alla propria tradizione, ha fissato nella Carta costituzionale della Repubblica.



LA COSTITUZIONE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati...
Lì è nata la nostra costituzione*

Piero Calamandrei,

Dal discorso ai giovani milanesi, 1955



Principi fondamentali

Articolo 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Articolo 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Articolo 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Articolo 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Articolo 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Articolo 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Articolo 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Articolo 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.





PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

*Non condivido le cose che dici,
ma difenderò fino alla morte
il tuo diritto di dirle*

F.M.A. Voltaire



Titolo I Rapporti civili

Articolo 13

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Articolo 14

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Articolo 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Articolo 16

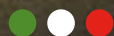
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Articolo 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Articolo 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.



Giorgio Napolitano

È nato a Napoli il 29 giugno 1925.
Il 10 maggio 2006 è stato eletto
Presidente della Repubblica con
543 voti su 1000 votanti. Ha prestato
giuramento il 15 maggio 2006.

Articolo 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Articolo 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Articolo 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Articolo 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Articolo 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Articolo 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Articolo 26

L'estradiizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Articolo 27⁽¹⁾

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Articolo 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.



Carlo Azeglio Ciampi

È nato a Livorno il 9 dicembre 1920.
Il 13 maggio del 1999 è stato eletto
decimo Presidente della Repubblica
Italiana con 707 voti su 990.



Titolo II Rapporti etico-sociali

Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Articolo 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Articolo 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non

per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Articolo 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Articolo 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.



Titolo III Rapporti economici

Articolo 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Articolo 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Articolo 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Articolo 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Articolo 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Articolo 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.



Oscar Luigi Scalfaro

È nato il 9 settembre 1918 a Novara.
È stato eletto Presidente della Repubblica il
25 maggio 1992 con 672 voti su 1002.

Articolo 41

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Articolo 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Articolo 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Articolo 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata,

fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Articolo 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Articolo 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Articolo 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.



Titolo IV Rapporti politici

Articolo 48^[2]

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Articolo 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Articolo 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Articolo 51^[3]

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Articolo 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Articolo 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Articolo 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.



PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

*La parola di un uomo
è il più duraturo dei materiali*

A. Schopenhauer



Titolo I Il Parlamento

Sezione I Le Camere

Articolo 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Articolo 56⁽⁴⁾

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Articolo 57⁽⁵⁾

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Articolo 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Articolo 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Articolo 60⁽⁶⁾

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.



Francesco Cossiga

È nato il 26 luglio 1928 a Sassari.

È stato eletto Presidente della Repubblica il 24 giugno 1985 con 752 voti su 977.



Articolo 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Articolo 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Articolo 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Articolo 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Articolo 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Articolo 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Articolo 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Articolo 68⁽⁷⁾

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Articolo 69

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

Sezione II

La formazione delle leggi

Articolo 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Articolo 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Articolo 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione

finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Articolo 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Articolo 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Articolo 75

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Articolo 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Articolo 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Articolo 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Articolo 79⁽⁸⁾

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due

terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Articolo 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Articolo 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Articolo 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.



Sandro Pertini

Alessandro Pertini è nato a Stella (Savona)
il 25 settembre 1896.

È stato eletto Presidente della Repubblica
l'8 luglio 1978 con 832 voti su 995.



Titolo II Il Presidente della Repubblica

Articolo 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Articolo 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Articolo 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Articolo 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Articolo 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Articolo 88⁽⁹⁾

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Articolo 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.



Giovanni Leone

È nato a Napoli il 3 novembre 1908.

È stato eletto Presidente della Repubblica
il 24 dicembre 1971 con 518 voti su 1008.



Titolo III Il Governo

Sezione I

Il Consiglio dei ministri

Articolo 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Articolo 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Articolo 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Articolo 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo

e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Articolo 96⁽¹⁰⁾

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II

Pubblica Amministrazione

Articolo 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Articolo 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III

Gli organi ausiliari

Articolo 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo

le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.



Giuseppe Saragat

È nato a Torino il 19 settembre 1898.
È stato eletto Presidente della Repubblica
il 28 dicembre 1964 con 646 voti su 963.



Titolo IV La Magistratura

Sezione I

Ordinamento giurisdizionale

Articolo 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Articolo 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Articolo 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Articolo 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Articolo 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Articolo 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Articolo 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Articolo 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Articolo 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Articolo 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II

Norme sulla giurisdizione

Articolo 111 ⁽¹¹⁾

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per ac-

certata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Articolo 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Articolo 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.



Antonio Segni

È nato a Sassari il 2 febbraio 1891.
È stato eletto Presidente della Repubblica
il 6 maggio 1962 con 443 voti su 854.



Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni⁽¹²⁾

Articolo 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Articolo 115⁽¹³⁾

Abrogato

Articolo 116

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Articolo 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che

per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.



Giovanni Gronchi

È nato a Pontedera (Pisa) il 10 settembre 1887. Il 29 aprile 1955 è stato eletto Presidente della Repubblica con 658 voti su 833.

Articolo 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Articolo 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comu-

ni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Articolo 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri so-

stitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Articolo 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Articolo 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale,

salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Articolo 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Articolo 124⁽¹⁴⁾

Abrogato



Luigi Einaudi

È nato a Carrù (Cuneo) il 24 marzo 1874.
È eletto Presidente della Repubblica
l'11 maggio 1948 con 518 voti su 872.



Enrico De Nicola

È nato il 9 novembre 1877 a Napoli.

È stato eletto Capo provvisorio dello Stato il 28 giugno 1946 con 396 voti su 501. Dimessosi dalla carica per motivi di salute, è stato rieletto Capo provvisorio dello Stato il 26 giugno 1947 con 405 voti su 523. A norma della prima disposizione transitoria della Costituzione, dal 1° gennaio 1948 ha assunto il titolo di Presidente della Repubblica.

Articolo 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Articolo 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Articolo 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della

Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Articolo 128⁽¹⁵⁾

Abrogato

Articolo 129⁽¹⁶⁾

Abrogato

Articolo 130⁽¹⁷⁾

Abrogato

Articolo 131⁽¹⁸⁾

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

Articolo 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Re-

pubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Articolo 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.



Titolo VI Garanzie costituzionali

Sezione I

La Corte Costituzionale

Articolo 134⁽¹⁹⁾

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Articolo 135⁽²⁰⁾

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il

Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Articolo 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Articolo 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre

norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II

Revisione della Costituzione

Leggi costituzionali

Articolo 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna

Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Articolo 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.



-
- (1) articolo 27 così modificato con legge costituzionale n. 1/2007
 - (2) articolo 48 così modificato con legge costituzionale n. 1/2000
 - (3) articolo 51 così modificato con legge costituzionale n. 1/2003
 - (4) articolo 56 così modificato con leggi costituzionali n. 2/1963 e n. 1/2001
 - (5) articolo 57 così modificato con leggi costituzionali n. 2/1963, n. 3/1963 e n. 1/2001
 - (6) articolo 60 così modificato con legge costituzionale n. 2/1963
 - (7) articolo 68 così modificato con legge costituzionale n. 3/1993
 - (8) articolo 79 così modificato con legge costituzionale n. 1/1992
 - (9) articolo 88 così modificato con legge costituzionale n. 1/1991
 - (10) articolo 96 così modificato con legge costituzionale n. 1/1989
 - (11) articolo 111 così modificato con legge costituzionale n. 2/1999
 - (12) il Titolo V della Costituzione è stato in più parti modificato con la legge costituzionale n. 1/1999 e, più ampiamente, con la legge costituzionale n. 3/2001
 - (13) articolo 115 abrogato con legge costituzionale n. 3/2001
 - (14) articolo 124 abrogato con legge costituzionale n. 3/2001
 - (15) articolo 128 abrogato con legge costituzionale n. 3/2001
 - (16) articolo 129 abrogato con legge costituzionale n. 3/2001
 - (17) articolo 130 abrogato con legge costituzionale n. 3/2001
 - (18) articolo 131 così modificato con legge costituzionale n. 3/1963
 - (19) articolo 134 così modificato con legge costituzionale n. 1/1989
 - (20) articolo 135 così modificato con legge costituzionale n. 2/1967



Disposizioni transitorie e finali

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che: sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato. Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale. Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle

elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII^[21]

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle

controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adeguava le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.^[22] Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.^[22]

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti. I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente

su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

Il Presidente
dell'Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
ALCIDE DE GASPERI

Visto:
il Guardasigilli
GIUSEPPE GRASSI



[21] disposizione transitoria VII così modificata con legge costituzionale n. 2/1967

[22] disposizione transitoria XIII: i commi 1 e 2 hanno esaurito i loro effetti dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 1/2002



Il Tricolore

Il tricolore italiano quale bandiera nazionale nasce a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797 a seguito della votazione del parlamento della Repubblica Cispadana che approvava: "che si renda universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di Tre Colori Verde, Bianco e Rosso, e che questi tre Colori si usino anche nella Coccarda Cispadana, la quale debba portarsi da tutti".

I colori del bianco, rosso e verde erano a quel tempo fortemente radicati nel patrimonio collettivo della Lombardia; infatti il bianco e il rosso comparivano nell'antichissimo stemma comunale di Milano mentre verdi erano le uniformi della Guardia Civica milanese. Questi colori furono adottati anche negli stendardi della Legione Italiana che raccoglieva i soldati delle terre dell'Emilia e della Romagna. Al centro della fascia bianca era previsto lo stemma della Repubblica, un turcasso contenente quattro frecce, circondato da un serto di alloro e ornato da un trofeo di armi.

Nell'epoca napoleonica e in quella pre risorgimentale la bandiera viene avvertita non più come segno dinastico o militare, ma come simbolo del popolo, delle libertà conquistate e, dunque, della nazione stessa. Durante i moti del '48 la bandiera tricolore divenne il simbolo di una riscossa nazionale, da Milano a Venezia, da Roma a Palermo.

Il 14 marzo 1861 venne proclamato il Regno d'Italia e la sua bandiera continuò ad essere, per consuetudine, quella della prima guerra d'indipendenza. Solo nel 1925 vennero definiti, per legge, i modelli della bandiera nazionale e della bandiera di Stato, nella quale allo stemma fu aggiunta la corona reale.

Dopo la nascita della Repubblica, il Decreto Legislativo Presidenziale del 19 giugno 1946 stabilì la foggia provvisoria della nuova bandiera, confermata dall'Assemblea Costituente nella seduta del 24 marzo 1947 e inserita all'articolo 12 della Costituzione.



L'inno nazionale

In un clima di grande fervore patriottico, l'Inno di Mameli fu scritto da Goffredo Mameli nell'autunno del 1847 e successivamente musicato a Torino da un altro genovese, Michele Novaro. Fu il canto più amato non solo nel corso dell'unificazione d'Italia, ma anche nei successivi decenni soprattutto per l'immediatezza dei suoi versi e per l'impeto della sua melodia. Nel 1862 Giuseppe Verdi lo scelse quale simbolo della nostra Patria, nel suo Inno delle Nazioni, preferendolo alla



Marcia Reale, ma è solo il 12 ottobre 1946 che l'Inno di Mameli diventa l'inno nazionale della Repubblica Italiana.

Si narra che in una sera di metà settembre, a casa di un certo Carlo Alberto Barrili, patriota e poeta, un gruppo di giovani faceva musica e parlava di politica. Nel corso della serata si presentò Ulisse Borzino, un pittore genovese, che consegnò a Michele Novaro un foglietto da parte di Goffredo Mameli. Michele Novaro lesse le parole impresse nel foglio, si emozionò e le rilesse ad alta voce, suscitando l'entusiasmo di tutti i presenti. Provò sul momento a musicare quei versi seduto al cembalo, ma senza trovare la giusta melodia che potesse adattarsi a quelle emozionanti parole. Giunto a casa, senza nemmeno togliersi il cappello, Michele Novaro si sedette al pianoforte, strimpellò la melodia abbozzata in precedenza e scrisse il suo motivo musicale sul primo foglio di carta che trovò. Nell'agitazione del momento rovesciò la lucerna sul cembalo e sul povero foglio: fu questo l'originale dell'inno "Fratelli di Italia".

Fratelli d'Italia
L'Italia s'è desta,
Dell'elmo di Scipio
S'è cinta la testa.
Dov'è la Vittoria?
Le porga la chioma,
Ché schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.

Noi siamo da secoli
Calpesti, derisi,
Perché non siam popolo,
Perché siam divisi.
Raccolgaci un'unica
Bandiera, una speme:
Di fonderci insieme
Già l'ora suonò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.

Uniamoci, amiamoci,
L'Unione, e l'amore
Rivelano ai Popoli
Le vie del Signore;
Giuriamo far libero
Il suolo natìo:
Uniti per Dio
Chi vincer ci può?
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.

Dall'Alpi a Sicilia
Dovunque è Legnano,
Ogn'uom di Ferruccio
Ha il core, ha la mano,
I bimbi d'Italia
Si chiaman Balilla,
Il suon d'ogni squilla
I Vespri suonò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.

Son giunchi che piegano
Le spade vendute:
Già l'Aquila d'Austria
Le penne ha perdute.
Il sangue d'Italia,
Il sangue Polacco,
Bevé, col cosacco,
Ma il cor le bruciò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.



L'Italia in Europa

1951: con il Trattato di Parigi nasce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA) per formare un mercato comune, senza pagamento di dazi, dei prodotti carbosiderurgici. L'Italia è tra gli Stati fondatori, insieme con Belgio, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo e Germania. Con questo Trattato gli Stati volevano innanzitutto garantire la pace fra i vincitori e i vinti della seconda guerra mondiale, associandoli e inducendoli a cooperare in un quadro istituzionale comune improntato al principio dell'uguaglianza.

1957: con il Trattato di Roma i sei Stati della CECA fondano la Comunità Economica Europea (CEE) che prevede l'unione doganale, cioè la progressiva eliminazione delle principali tasse di importazione e di esportazione delle merci fra i Paesi membri. Con lo stesso Trattato viene creata anche l'EURATOM, la Comunità europea dell'energia atomica.

1990: Con l'accordo di Schengen vengono eliminati i controlli alle frontiere fra i paesi membri della Comunità Europea.

1992: con il Trattato di Maastricht, entrato in vigore dal 1° novembre 1993, la CEE diventa Unione Europea per sottolineare la maggiore unità di intenti fra gli Stati aderenti che, all'epoca, erano già passati da 6 a 15.

1999: dal 1° gennaio l'euro diventa la moneta unica di molti degli Stati aderenti all'Unione Europea.

2002: il 1° gennaio l'euro entra in circolazione sostituendo le valute nazionali dei paesi che lo hanno adottato.

Oggi l'UE conta 27 Paesi aderenti e una popolazione di circa 493 milioni di abitanti.

I Paesi dell'Unione Europea sono:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

A black and white photograph of a hand, likely a woman's, with a ring on the ring finger. The hand is positioned vertically, with fingers slightly spread. The background is dark, creating a high-contrast effect with the hand's features.

意大利宪法

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



基本总纲

第 1 条

意大利是一个建立在劳动基础上的民主共和国。
共和国的一切权利属于人民, 人民在宪法规定的范围和形式内行使管理国家权利。

第 2 条

共和国承认和保障人民不可侵犯的权利, 不论是以个体还是作为发展其人格的社会结构中, 并且国家要求人民履行在政治、经济和社会共同体中不可推卸的义务。

第 3 条

所有的公民都具有相同的社会尊严。在法律面前人人平等, 不分性别、种族、语言、宗教信仰、政见、个人经济和社会地位状况。
国家有责任消除一切在社会和经济秩序中限制公民人身自由和平等, 妨碍个人发展和有效地参与国家政治和社会, 经济组织一切活动的障碍。

第 4 条

共和国承认所有公民的劳动权利, 国家通过各种途径创造劳动就业条件, 使公民有效行使劳动权利。
每个公民有义务根据其能力和意愿选择从事一项参与社会物质和精神发展的劳动活动或工作。

第 5 条

意大利是一个统一不可分割共和国, 但承认和充分促进地方自主权, 在国家职能范围内实行广泛的行政分权, 并使其立法的原则和方式来适应地方自治和分权管理的需要。

第 6 条

共和国制定合适的法律来保护少数地方语言。

第 7 条

国家政权和天主教会在各自的范围内是互相独立且主权分开。
国家政权和天主教会之间的关系由拉特兰条约 (Lateranensi) 而确定。如果双方

同意可修正协议书条款, 而不必进行宪法修正的程序。

第 8 条

一切宗教团体在法律面前都是同等自由的。
在不与意大利宪法的规定有对立冲突情况下, 与天主教不同的其他宗教有权根据其规定来组织团体。
宗教团体与国家之间的关系是根据相关代表互相达成的协议, 由明确的法律规定来确定。

第 9 条

共和国促进和发展文化教育事业, 鼓励科学研究和技术发明创造。
国家保护风景名胜和其他历史文化艺术遗产。

第 10 条

意大利的法律规定要符合一般国际上已被普遍承认的国际法准则。
外国人的法律地位由符合国际合约和准则的法律来确定。
如果外国人在其本国内无法自由行使由意大利宪法所保障的民主自由权利时, 有权根据法律规定的条件, 要求在意大利领土内获得庇护。
不容许对外国政治犯的引渡(*)。

注释:
(*) 根据1967年6月21日颁布第1号宪法修正案的唯一条款: 本宪法中第10条最后一款和第26条中的最后一款不适用于大屠杀灭种罪犯。

第 11 条

意大利抵制并否认将战争作为侵犯他国人民自由和解决国际争议的武器: 同意在同其他国家主权平等条件时, 为了建立保障国际和平和正义秩序, 对国家主权作出必要的限制, 促进并协助以此为目的的国际组织。

第 12 条

意大利共和国的国旗由三种颜色组成: 三条垂直同样尺寸绿、白、红条旗。



第一章 - 公民关系

第 13条

个人的人身自由是不可侵犯的。

非在规定的情况下并依法律规定的方式，由司法部门附有理由的执法行为，禁止以任何方式非法对公民拘留、检查或人身搜查，及其他任何限制公民的人身自由。

在法律严格规定的必要和紧急例外情况下，共和国安全部门可以制订和采取临时措施，但必须在48小时内通报司法部门，如果上述临时措施在随后的48小时内未被司法部批准，则被视为撤消并丧失任何法律效应。

对剥夺自由的人肉体上或精神上所施以任何暴力行动都要受到惩治。

法律规定预防性拘留的最高期限。

第14条

个人住宅不受侵犯。

在国家制定保护公民的人身自由法律范围内，非依法律规情况和方式，不得对个人住宅进行检查，搜查或非法查封。

但出于公共卫生，公共安全需要，或以经济税务监察为目时，可根据专门的法律规定程序对个人住宅进行检查。

第 15条

公民的通信和任何形式的通讯自由和秘密不可受到侵犯。

除因国家司法部门根据法律规定的程序对通讯进行检查情况外。

第 16条

每个公民可自由地在国家领土内任何一个地方自由迁徙或居住，除因安全或卫生医疗为由而制定有专门的法律限制其范围外，不可因任何政治原因而对其进行限制。

除了履行法律规定的义务，每个公民可以自由出入意大利共和国领土。

第 17条

公民在没有配备武装器械的情况下有进行和平集合权利。

即使在敞开的公共场所聚会集合也不需事先向当局作任何申请。

在公共场合的举行的集会，必须事先通知当局，当局在仅有确切证明表明出于公共安全和公共秩序的理由下而禁止集会。

第 18条

除了刑法对个人规定的禁止范围，公民有自由结社之权利而无须当局批准。

法律禁止秘密组织和通过具有军事性质的组织，以直接和间接方式达到某种政治目的集会。

第 19条

所有的公民可以以任何一种方式：个体或团体的形式来自由地表达其宗教信仰及推

第一编 公民的权利和义务

广宣传其宗教信仰，在举办的宗教活动不违背良好的风俗习惯前提下，可在私下或以公开形式举行宗教祭礼活动。

第 20条

不得因某一团体或机构的教会性质，宗教目的而予以特别的立法限制，也不可对其建立，法人资格或其他任何形式的活动加以特别的赋税。

第 21条

所有的公民可以自由地以文字、言论或其它方式表达其思想观念。
国家文字出版自由，无须受到任何部门批准和审查。
仅在出版发明明确规定为违法行为时，或因触犯了相应的法律准则而由该法律本身规定应该承担责任的情况下，由司法当局依法对其执行扣押。
在这种情况下，如果出现紧急情况而司法部门无法及时对出版物采取措施时，则可由当地公安部门对出版物进行扣押查封，之后公安部门在24小时内应该立即通告司法部门。如果司法部门未批准公安部门的扣押查封，则在随后的24小时内废除公安部门扣押查封的措施，以上行为无任何法律效应。
法律可以普遍准则的方式规定出版期刊的经费来源应予公开。
禁止出版违反社会良好规范和风化的印刷品出版物，戏剧节目单，宣传品。法律规定了适当的措施来预防和制止这种违法行为。

第 22条

任何人不可因为政治原因剥夺个人应有法律权利、公民（国籍）权和姓名权。

第23条

非依法定理由和程序，任何人不得服强制劳役或被强制性缴纳财物。

第 24条

为保护其合法的利益和权利，任何人都有权提出法律诉讼。
在任何一级的诉讼过程中，个人的辩护权是不可侵犯的。
国家设有专门的制度和法规保证在经济上不富裕的公民在能在任何法院诉讼和为其进行辩护的能力。
法律确定对司法审判错误进行赔偿的条件和方式。

第 25条

任何人不可被剥夺由法律规定的其所在管辖区域司法受理权。
任何人仅依其违法行为实施前有以生效的法律做依据才可被处罚。
非在法律规定的情况下，任何人不得被施以保安措施。

第 26条

只有在国际条约明确规定的情况下才可办理向国外引渡公民。
但在一些情况下的政治犯不得以引渡。(*)

注释：
(*) 1967年6月21日颁布有关宪法性法律中第1号规定：本宪法中第10条中的最后一款和第26条中的最后一款不适用于大屠杀灭钟罪犯。

第 27条

刑事责任是一种个人责任。
在审判作出终局判决前，被告人不可以被视为有罪。
刑罚不得成为违反人道主义的行为，而应以改造犯人为宗旨。
不得科处死刑，除在战争期间有法律规定的情况下。

第 28条

根据刑法、民法和行政法的规定，国家政府和行政机关的工作人员和公务员对其所违法行为承担直接的责任。
在以上情况中，有关的民事责任还可涉及到国家政府和行政机关。



第二章 – 伦理和社会关系

第 29条

国家承认建立在婚姻基础上作为一个自然社会基本单位的家庭的各项权利。
在法律为保障家庭团结而规定的范围内，婚姻是建立在夫妻双方道德和法律权利互相平等的原则基础上。

第30条

抚养和教育子女，包括非婚生育子女是父母的权利和义务。
如果父母无能力承担以上责任，国家制定有法律来解除父母的权利和义务
法律保证非婚姻生育子女在社会上和法律上与合法家庭婚姻生育的子女享有同样的权益。
法律规定查寻亲生父亲的准则和范围。

第 31条

共和国以经济措施或其他方式帮助家庭的组建及履行家庭相关的义务，对多子女的家庭给予照顾。
母亲和儿童及少年受到国家的保护，为此，支持为此目的而设立的各种机构和实施措施。

第 32条

共和国保障作为个人基本权利和社会利益的健康权，国家保障贫困者获得免费医疗。
非依法定理由，任何人不可被强制性地接受的一种卫生医疗。法律在任何情况下从来就不得侵犯为尊重人身设定的各种限制。

第33条

艺术和科学是自由的，教育也是自由的。
共和国规定教育的一般准则，并建立各种类型或不同级别公立学校来发展教育。
事业组织和社会团体及私人在无须国家承担费用的情况下有权办理学校和教育培

训机构。
法律在规定要求与国有公立学校平等的非国立学校的权利和义务时，应保证私立学校享有充分地自由，并保证其学生享有同国有公立学校的学生同等的学习待遇。
各类各级学校的入学，毕业或获得某种专业职业的资格，都必须通过国家考试。
高等文化机构、大学院校和研究院，有权在国家规定的范围内制定其自治措施及制度。

第34条
学校对所有的人开放。
国家实行至少八年初级义务免费教育。
有才能、成绩优良和有学习意愿的学生，即使缺乏经济能力和一定的条件，也有权利获得最高级别的教育。
国家通过采取一定的筛选制度提供奖学金，家庭补助费和其他援助措施来促进以上权利的实施。

第三章 - 经济关系

第 35条
共和国保证各种行业和各种形式的劳动。
国家尽力为就业者创造一定职业培训和提高劳动者专业技术机会。促进和支持旨在确认和规范劳动权的各种国际组织和协定，以此确定劳动权利和劳动的规则。
除因国家利益而制定的法律规定情况外，共和国承认意大利公民移居他国的自由权利，国家保护意大利侨民在国外的劳动。

第 36条
劳动者有权获取与其劳动量、劳动质量相当的报酬，并且此项劳动报酬在任何情况下，均应保证劳动者自身及其家庭基本生活需要。
法律规定劳动日的最长时间
劳动者享有每周休息日和每年带薪金休假期的权利，并且不得放弃此权利。

第 37条
妇女在劳动中享有与男子同样的权利，且男女同工同酬。其劳动条件要能保证妇女履行对家庭的基本职责，保证母亲和儿童能够得到适当相应的照顾。
法律规定有酬劳动的最小年龄限制。
共和国制定专门法律保护未成年人劳动者，并保障其同工同酬的权利。

第38条
公民在丧失劳动能力和缺乏必要谋生手段时，有从国家获取援助和社会救济的权利。

一切劳动者凡遇工伤事故，疾病，残疾和年老，非个人意愿失业时，平有权获取维持其基本生计保障的权利。
无劳动能力和残疾人有获得教育和参加职业培训的权利。
私人援助是自由地。

第 39条
工会组织是自由的。
根据法律规定，除工会组织必须在当地或上级行政管理机关作注册登记外，不得被要求履行其他义务。
注册登记时必须具有工会组织内成员内以民主为基础的形式认可的工会章程。
已注册登记后的工会组织具有法人资格，可以整体地代表所有加入工会成员，可以签定集体劳工协议，此协议对于所有属于合同中指定类的劳工都具有约束效应。

第 40条
在法律规定的范围内可实行罢工的权利。

第 41条
私人经营活动是自由的。
私人经营活动和方式不得违背社会公共利益，不得有损于个人安全、自由和尊严。
法律确定对各类经营活动的适当控制和检查，以便引导和协调公共或私人的经济活动最终面向社会利益方向。

第 42条
财产可以为公有或私有。经济财富属于国家，团体或个人。
国家确认并保障私人财产所有权。但为了保证私有财产能履行其社会职能并使其为人人均可享受，法律规定获得和享有私人财产的方式及其受限制范围。
因社会公共利益的需求，依法律规定在给予适当补偿时，可征用私人财产。
法律规定法定继承和遗嘱继承的原则和范围，及国家对遗产的权利。

第 43条
出于社会公共利益，法律规定可以将有关必的社会公共服务事业，能源工业，或明显地牵涉到社会公共利益的性质的垄断企业等特定类企业自始就保留给国家，公共机构组织，劳动团体或用户团体，或通过有偿征用以上的企事业单位或一定类型的企事业单位的形式获得其财产的所有权转移给上述主体单位。

第 44条
为了实现对土地的合理开发利用和建立一个平衡的社会关系，法律对私人土地所有权规定了一定的义务和限制，根据全国各大区或农业区域的情况，确定私人可拥有土地的最大面积。促进土地改良和对改造大领土庄园土地，重新建立农业生产单位，帮助中小土地所有者发展经济。
国家对山区的发展制定一定的优惠政策。

第 45条
国家确认无私人投机目的互助性合作组织具有良好的社会职能作用。制定适合的

法律和通过一定的优惠政策和适合手段来鼓励和支持合作社的发展和壮大，并通过对其实行适当地监督和管理来确保其性质和目的。
国家制定法律保护和鼓励手工业发展。

第 46条

国家保证劳动与生产需求之间的和谐关系, 在发展生产的基础上, 提高劳动者的经济报酬和社会条件。共和国承认劳动者在法律规定的范围内, 依法律规定的方式, 劳动者有参与企业管理权利。

第 47条

国家鼓励和保护所有方式的储蓄; 规范, 协调和监督银行信贷。
国家鼓励居民储蓄购买其住房, 鼓励自耕农购买其土地的并为其贷款储蓄提供优惠政策, 并鼓励对国家主要工业行业的直接或间接股份投资并提供优惠政策和待遇。



第 四 章 – 政治关系

第48条

所有成人男女公民都是选民。
选举投票是实施公民权利一种形式, 是个人意愿行为, 选票是自由的和保密的, 具有相同法律效力。
法律为旅居海外侨民履行投票权规定有一定的条件和选举方式, 并确保其选举的有效性。在海外设立一个两院 (众议院, 参议院) 选区, 其席位分配名额由宪法规定和依法标准来确定。(*)
除因公民由于民事上无能力, 或因不可撤消的刑法判决或因依法指定被剥夺政治权利的情况下, 不可随意限制公民的投票权。
注释:(*) 该条款为引入2000年1月17号宪法修正案第1款:

2001年1月23号宪法修正案第3条第一款除了制定以下临时过渡条令: 1. 根据宪法第48条第3款的规定, 在实施执行先行宪法修正案期间, 该条令本身就制定了对海外选区议员分配名额的规定, 同时另外还规定了因海外议员名额分配而造成意大利国内选区两院议员分配名额变化。2. 如果以上第1款未被通过的情况下, 则按原宪法条令规定执行。

第49条

为了以民主方式参与决定国家政策, 所有的公民均有自由组织政党的权利。

第 50条

所有的公民可向议会两院提交请愿书。
请愿书可要求制定适当立法行政措施或表明共同的需求。

第51条

所有的公民不分性别, 根据法律规定的条件, 在平等的情况下都可以担任国家公共

机构部门的各级工作人员和承担通过选举产生的职位。为此共和国制定有专门的政策措施促进男女之间平等的机会。
根据法律的规定, 在录用考核公共部门的工作人员和承担通过选举产生的职位时, 非共和国公民的原籍意大利人与意大利公民具有平等的机会和条件。
被选定担任公共职的人员有权要求在一定需要的时间内安排好原工作并且保留原其工作岗位。

注释:
2003年5月30号宪法修正案第1条中: 增加一段第51条中第一款规定。

原宪法中这点条款如下:

“所有的公民不分性别, 在平等的条件下都可以担任国家公共机构部门的各级工作人员和承担通过选举产生的职位”。

第 52条

保卫祖国是每个公民的神圣职责。
在法律规定的范围和方式下, 服兵役是义务性的, 但公民履行义务不得妨碍其工作和行使其政治权利。
武装力量的组织应该符合共和国的民主精神。

第 53条

所有的公民都应该按其纳税能力负担国家公共开支。
税务体制以累进制度为标准。

第 54条

所有公民都有义务忠于共和国并遵守共和国宪法和法律。
被委任的国家公务人员应该遵守规定和忠于职守光荣地履行其义务, 如法律有规定在任职时必须宣誓就职。



第二编 共和国机构



第一章 - 国家议会

第一部分 - 两议院

第 55 条

国家议会由众议院和共和国参议院组成。

议会仅在宪法规定的情况下举行由两议院成员参加的联席会议。

第 56 条

众议院是通过直接和普遍选举而产生的。

众议院议员为六百三十人，其中的十二名由国外选区选出。

凡在选举之日年满二十五周岁的选民可被选为众议员。

除了分配给国外选区的席位外，以最近一次的人口普查所统计出的共和国公民的人数除以六百一十八，在整数商和最高余数的基础上，按各大区的人口分配席位。(*)

注释：

(*) 起先第 56 条被 1963 年 2 月 9 日的宪法修正案中第 2 号第 1 条所修改。原宪法该条款内容为：

«众议院是通过直接和普遍选举而产生的，按照每八万居民一名众议员，超过每四万居民的分地区一名众议员的比例。

凡在选举之日年满二十五周岁的选民可被选为众议员»。

随后 2001 年 1 月 23 日第 1 号宪法修正案第 1 条修改了宪法中第 56 条。被 1963 年 2 月 9 日的宪法修正案第 2 号所代替第 56 条原文为：

“众议院是通过直接和普遍选举而产生的。

众议员人数为 630 人。

凡在选举之日年满二十五周岁的选民可被选为众议员。

以最近一次的人口普查所统计出的共和国公民的人数除以六百三十，在整数商和最高余数的基础上，按各大区的人口分配席位。

2001 年 1 月 23 号宪法修正案第 3 条第一款还制定以下临时过渡条令：1. 根据宪法第 48 条第 3 款的规定，在实施执行先行宪法修正案期间，该条令本身就制定了对国外选区议员分配名额的规定，同时另外还规定了因海外议员名额分配而造成意大利国内选区两院议员分配名额变化。2. 如果以上第 1 点未被通过的情况下，则按原宪法条令规定执行。

第 57 条

除了分配给国外选区的席位外，参议员是以大区为单位进行的选举。

经选举产生的参议员为三百一十五人，其中六人由国外选区选出。

每一大区的参议员数目不得少于七人；但莫利塞（Molise）大区仅有两名，瓦莱达奥斯塔（Valle d' Aosta）大区仅有一名。

除了分配给国外的选区席位外，在执行前条款规定的情况下，按照最近一次人口普查所统计的各大区人口的比例，在整数商和最高余数的基础上，席位在各大区之间进行分配。(*)

注释：

(*) 最先本 第 57 条款被 1963 年 2 月 9 日的宪法修正案第 2 号第 2 条所修改，之后被 1963 年 12 月 27 日的宪法修正案中第 3 号第 2 条作第一次修改，随后又被 2001 年 1 月 23 日第 1 号宪法修正案第 2 条作第二次修改。

原宪法该条款内容为：“共和国参议院以大区为单位进行选举，每一大区二十万居民或每个分地区十万居民分配一名参议员席位。

每一大区不得少于 6 名参议员。但瓦莱达奥斯塔（Valle d' Aosta）大区仅有一名”。

本第 57 条款被 1963 年第 2 号宪法修正案第 2 条所代替：“共和国参议院以大区为单位进行选举。

经选举产生的参议员为315人。

每一大区的参议员数目不得少于七人。但瓦莱达奥斯塔（Valle d’ Aosta）大区仅有一名。

每大区参议员席位分配按上一条的规定执行，以最近一次的人口普查所统计共和国公民人数除以六百三十，在整数商和最高余数的基础上，按各大区的人口分配席位。”

另外1961年3月9日第1号宪法修正案还指出：特瑞斯特(Trieste)市, 都依农(Duino Aurisina)市, 蒙卢皮龙(Monrupino)市, 木夹(Muggia)市, 圣.多尔利觉(San Dorligo della Valle)市 和色欧尼可(Sgonico)市制定有三名议员名额。

随后宪法中的第57条被2001年1月23日第1号宪法修正案第1条所修改。第57条款被1963年第2号宪法修正案中的第3号所代替的原文为： ” 共和国参议院以大区为基础进行选举。

经选举产生的参议员为315人。

每一大区的参议员数目不得少于七人; 但莫利塞(Molise)大区只有两名参议员名额, 瓦莱达奥斯塔(Valle d’ Aosta)大区只有一名。

每大区参议员席位分配按上一条的规定执行，以最近一次的人口普查所统计共和国公民的人数除以六百三十，在整数商和最高余数的基础上，按各大区的人口分配席位。”

2001年1月23日第1号宪法修正案第3条还制定以下临时过渡法令：

1. 根据宪法第48条第3款的规定, 在实施执行先行宪法修正案期间, 该条令本身就制定了对国外选区议员分配名额的规定, 同时另外还规定了因海外议员名额分配而造成意大利国内选区两院议员分配名额变化。2. 如果以上第1款

未被通过的情况下，则按原宪法条令规定执行。

第 58条

参议员是由年满25周岁的选民以普遍和直接选举的方式而选出。

年满40周岁的公民可当选为参议员。

第 59条

前任共和国总统，除本人自愿放弃外，均为法定终生参议员。

共和国总统可以任命在社会、科学、艺术和文学领域有其卓越成就，为国家获取荣誉的5名公民为终生参议员。

第 60条

众议院和共和国参议院每5年选举一次

非依法律规定并仅在战争状态下，任何一届的议院期满后不可延长。 (*)

注释:

(*) 本60 条款由1963年2月9日宪法修正案第2号第3条所修改。原宪法该条款内容为：

«众议院每5年选举一次，共和国参议院每6年选举一次.。非依法律规定并仅在战争状态下，任何一届的议院期满后不可延长»。

第 61条

上届议院任期届满之日起七十日内举行新议院的选举。选举后产生的新议院的第一次会议应该在从选举之日起的二十日内召开。

上届议院的权利行使至新议院的第一次会议召开为止。

第 62条

两议院照例在非节假日的二月一日和十月一日举行会议。

任何一个议院可根据其议院主席，共和国总统或其三分之一的议员提议下临时召集会议。

当其中的一个议院召开临时议会时，另一个议院也必须召集议会。

第 63条

每一议院在其成员中选举议院主席及主席办公会。

当议会召开联席会议时，由众议院主席及其办公会担任联席大会主席及办公会。

第 64条

各议院以其成员的绝对多数通过其议院规则。

议会会议是公开的: 但两院中的任何一个议院及两院联席会议可以决定召开秘密会议。

各议院和议会的决议，如未通过多数议员的同意通过则无法生效, 除宪法规定了特别多数的情况外。

即使不是两院议员的政府成员也有权出席两院议会，若法律有一定的规定要求，政府成员则有出席议会的义务。如政府成员要求在议会上发言，则必须听取其发言。

第 65条

法律规定任何人不可同时当选及兼任众议院成员或参议院成员。

任何人不可同时担任两议院议员。

第 66条

各议院审定其议员的资格, 并对不得当选议员和兼任议员进行裁决。

第 67条

议会的每个议员代表着国家，并在履行其职能时而不受投票选民委任的限制。

第 68条

议会成员不可因其在行使职权过程中所表达的观点和对国家决策投票表决而追究责任其责任。

非经所属议院批准，不得对任何议院成员进行人身或住宅搜查，也不得予以实施逮捕或限制人身自由的措施，或对其进行监禁。除在执行一个不可撤消的法庭判决时或根据先行法律对其犯罪行为应该实行逮捕的情况之外。

对议会成员的会议或通讯的任何形式的监听或扣押其信件等都需要取得议员所属议院的批准。 (*)

注释:

(*) 本 68条被1993年10月29日第3号宪法修正案的中的第1条所代替，原宪法中该条款内容为：

«议会成员不可因其在执行职务的过程中所表达的观点和对国家决策投票表决而追究其责任。

非经所属议院批准，不得对任何一名议员进行刑事起诉; 也不得予以逮捕, 或限制人身自由， 或进行人身或住宅搜查, 除根据先行法律对其犯罪行为应该实行逮捕的情况之外。

即使在执行一项不可撤消的判决时，必须取得其所属议院的批准才可对议员进行逮捕和拘留»

第 69条

议会成员获取法律规定的报酬。

第 二部分 – 立 法

第 70条

参议院和众议员共同行使立法职能。

第 71条

法律提议案权属于国家政府，议院中任何一个议员及其宪法所授权的组织或机构。

人民也可行使法律提议案权，只需通过向议院提交至少由5万选民提出以文字草拟

法律建议案。

第 72条

提交给每一议院的法律草案，依照其议院议事规则，先由委员会成员审查，之后交给议院逐条地审查，最后以全体投票的方式通过。

对于宣告为紧急的法律草案，议院则规定了简略程序。

议院规则还规定在何种情况下，以何种方式将法律草案提交给依照各议会各党派比例组成的委员会，包括常设委员会审查和通过。在这种情况下，在草案最终被通过前，如果政府或十分之一的该议院成员，或五分之一的委员会成员要求议院最对其草案进行讨论或投票，或者要求该草案仅通过投票表决通过时，该草案将重新提交给议院。议院还规定委员会公开工作的方式。

有关宪法修正案和选举事项的法律草案及有关立法授权，批准国际条约和通过国家财政预算和决算的法律草案，通常由议院采用一般规定程序进行审查和通过。

第 73条

法律经议院通过后一个月内由共和国总统颁布。

如果两议院中的任何一个议院以其绝大多数议员宣布该法律为紧急法律时，则应在该法律规定的时间内予以公布。

法律在颁布后应予以立即公开发表，且在其公开发表后的15天开始生效，但除了法律本身规定不同的生效时间以外。

第74条

共和国总统在颁布法律前，可以向两议院提交附有理由的咨文，可要求对其重新审议。

如果该法律由两议院重新通过，总统则必须颁布该法律。

第 75条

当获取五十万人的签名请求或5个大区议会的签名提议，要求全部或部分地取消和废除某条法律、或具有法律效应的规定时，将举行全民公决投票来作出决议。(*)

但有关税收，国家财政预算，大赦和特赦，及授权认可国际条约的法律规定等不得进行全民公决。所有有权参与众议院议员选举的公民都有权参加全民公决投票。

进行全民公决的建议案，如果享有此投票权的公民过半数参加投票并获有效票数的过半数通过，则此建议案被通过。

法律规定全民公决的实施方式。(*)

注释：
(*) 1989年4月3日第2号宪法修正案决定就有关授权建立欧洲议会进行全民公决投票，此全民公决投票将在1989年举行欧洲议会选举时同时进行。
(*)1953年3月11日第1号宪法修正案“就有关宪法法庭的宪法增补条款”授权于宪法法庭就有关全民公决投票可行性的判决权。

第 76条

对于立法权的行使，除非依据有指定行的原则或准则，并在限定的时间和确定的内容范围内的决议，不得委托给政府行使。

第 77条

政府在未经两议院授权时，不得自行颁布具有法律效应的法令。

如果在必要和紧急特殊情况下，政府基于其责任采取了具有法律效力的临时措施时，必须在同一天内提交议会使其成为正式法律规定，即使议会已被解散，也应因此而特别召集，并在5日内举行两院联席会议。

如果该临时措施在其公开发表后六十日内未获议会批准成为正式法律规定，则自始丧失其法律效力。议会两院对基于此项未被转变为法律的临时措施所产生的法律关系，可以法律予以调整。

第 78条

议会两院决定国家的战争状态，并授予政府必要的权力。

第 79条

有关大赦和特赦的法律的每条规定都须经过每一议院以其多于三分之二成员决议，并且最终以投票才得以通过。

有关大赦和特赦的法律规定其执行范围。

对于在有关大赦和特赦的法律草案提交后所犯罪行，不得适用此条法律。(*)

注释：
(*) 本宪法第79条被1992年3月6日宪法修正案第1号第1条所代替。原宪法中该条款内容为：
«根据两院授权法律规定，共和国总统在经两议院授权后可以予以大赦和特赦。在授权颁布大赦和特赦后的所犯罪行不得适用该法。»

第 80条

两议院根据法律的规定授权批准有关涉及政治性国际条约，或涉及到仲裁或司法规则的国际条约，或可引起国家领土变化或造成国家财政负担或改变国家法律等的国际条约。

第 81条

议会两院每年要审核批准由政府提交的国家财政预算和决算。

只有依据法律规定，并且时间总共不超过四个月时，方可实行临时预算。

不可以通过年终预决算的法律来设立新的税收和支出方案。

任何一条会造成一项新的或大的财政支出项目的法律，均要指出补偿项目支出资产的方式。

第 82条

每个议院都可就有关公共利益的事项进行调查。

基于以上目的，各议院按各党派在拥有的议员席位的组成比例任命一调查委员会，该调查委员会以与司法部门相同的权利和限制范围进行调查和审查。



第二章 - 共和国总统

第 83条

共和国总统由国家议会在其成员的联席会议上选举而产生的。
为了保证少数派代表的利益，各大区议会选出三名代表参加对共和国总统的选举，瓦莱达奥斯(Valle d’ Aosta)地区仅有一名代表。共和国总统的选举以无记名（秘密）投票进行，经大会的三分之二多数赞成票选出，从第四次投票起，只要获得绝对多数票即可当选为总统。

第 84条

年满五十岁且享有公民权和政治权的公民，可当选为共和国总统。
共和国总统不得兼任任何其他职务。
法律规定总统的薪俸和津贴。

第 85条

共和国总统任期为7年
在总统任期届满前三十日内，由众议院主席召开议会成员和大区代表联席会议，以选举新的共和国总统。
如果议会被解散，或两议院的任期距届满不足三个月，则总统的选举在新议会两院召开会议后的十五日内举行。在此期间原任总统继续行使职权。

第 86条

在共和国总统因故不能履行其职务时，由参议院议长代行其职。
如果共和国总统因故长期不能履行其职务或因死亡、辞职的情况下，众议院议长宣布在十五日内举行新总统选举，但除两议院已被解散或距届满不足三个月情况时，则应该维持法律规定的延长期限。

第 87条

共和国总统是国家元首，代表国家的统一。
共和国总统可向两院提交咨文。
共和国总统宣布新议会选举，并规定第一次联席会议的日期。
共和国总统批准政府向议会两院提交的立法议案。
共和国总统颁布法律，及发布具有法律效应的法令或规章。
共和国总统可在宪法规定的情况下宣告举行全民公决。
共和国总统在法律规定的情况下任命国家官员。
共和国总统可派遣或接待外交使者，批准国际条约，在必要时事先须获得两院授权。
共和国总统统帅武装部队，担任依法成立的最高国防委员会主席，根据两院决议宣布战争状态。
共和国总统担任最高司法委员会主席。
共和国总统可以准予赦免和减刑。
共和国总统可授予共和国荣誉。

第 88条

共和国总统在听取两院议会主席的意见后，可解散两院或其中一院。
共和国总统在其任期的最后六个月内不得行使该项权利，但若其任期与立法议会任期届满的最后六个月是在同一时期或部分时期相同的情况下除外。 (*)
注释：
(*) 本宪法中第88 条第2款被1991年11月4日第1号宪法修正案第1条所替代，原条款为：
«在其任期的最后六个月内不得行使该项权利»

第89条

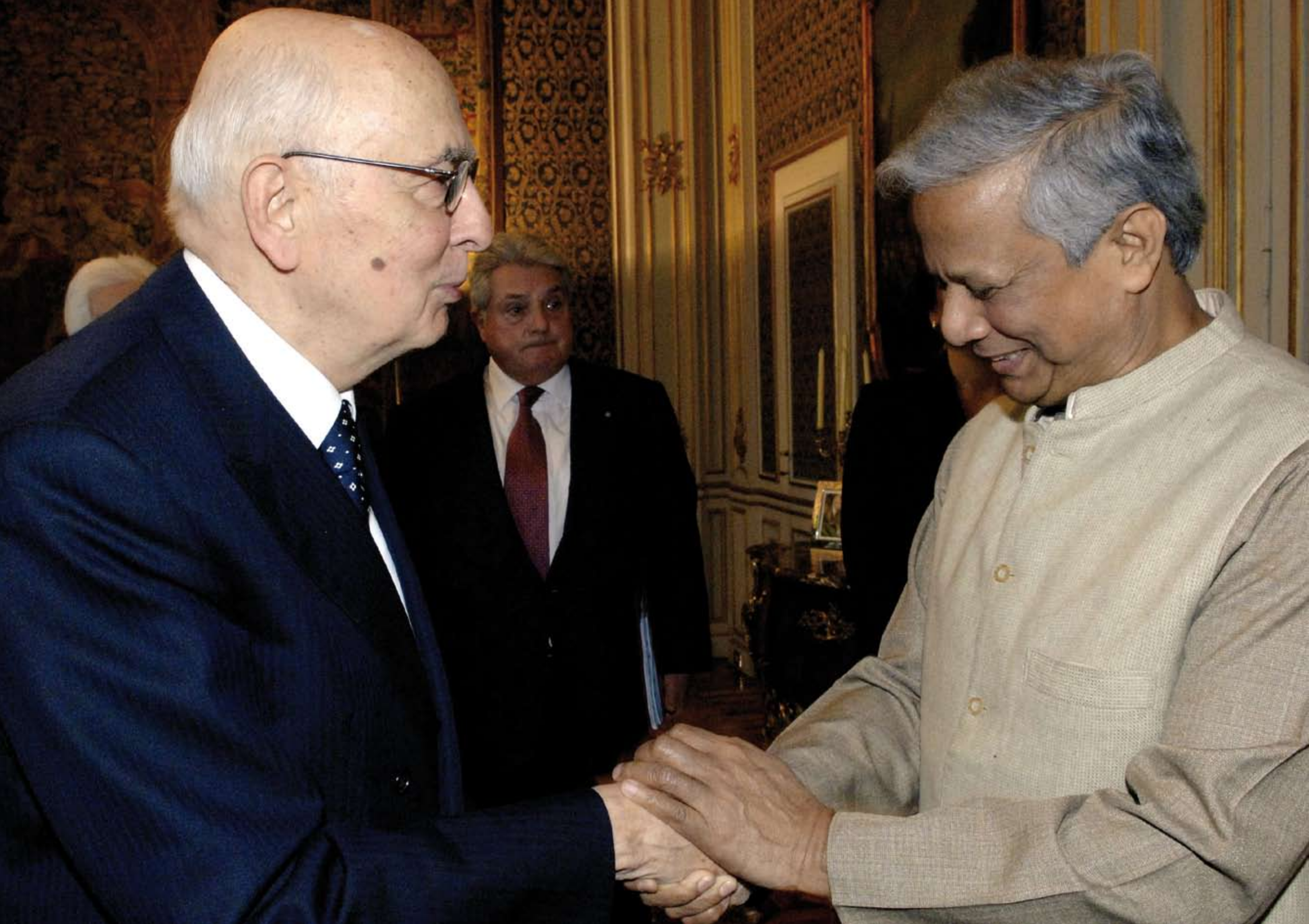
共和国总统颁布的任何法令和规定，非经提出此法项令并对其负责的各部长连署签名，一概无效。
上述具有法律效应的法令及其他依法颁布的命令，也亦须经内阁总理的附署签名。

第 90条

共和国总统对其在履行职权时所作出的行为不承担责任，但叛国罪或严重违反国家宪法的规定情况除外(*)
在出现总统叛国或违反宪法的情况时，由议会两院举行联席会议，以其成员的绝对多数票通过对总统的弹劾。
注释：
(*) 1953年3月11日1号宪法修正案规定：“有关宪法法庭的增补规定”，该条款赋予在共和国总统时严重违法时，在议会两院举行联席会议对总统进行指控下，宪法法庭有判决总统的权利。

第 91条

共和国总统在就职时，应在议院联席会议上宣誓忠于共和国并遵守宪法。





第三章 - 国家政府

第一部分 - 政府内阁

第 92条

共和国政府由组成内阁的国家总理和部长议会的各部长组成。
共和国总统任命内阁总理,并根据内阁总理的提名任命各部长。

第93条

内阁总理及各部部长在就职前向共和国总统宣誓。

第 94条

政府必须获得两院的信任。
每一议院可通过附有理由决议方案,以记名表决的方式来决定给予政府投信任票或撤回对政府的信任票。
政府在组建十日后须面对议会以取得其信任。
两议院之一或两议院对政府提案的否决并不必然导致政府的辞职。
对政府的不信任提议案必须至少由十分之一的该议院成员署名,此提议案在提出三日后方可提出讨论。

第 95条

内阁总理领导政府的工作和制定总政策并对其负责任。并通过协调和统一各部长工作和来维持政府的政治方针和行政管理方针的一致性。
各部部长对内阁的工作负有共同的责任,对其各部的工作各自负责。
法律规定内阁总理府的组织规范,确定各部门数量及其职权和组成结构。

第 96条

内阁总理及其各部部长,即使已脱离其职位的,对于其在行使职权过程中所犯罪行为,在经共和国参议院和众议院批准后,根据宪法规定的准则,应该受到常规司法审判。(*)

注释:
(*)本条款由1989年1月16日第1号宪法修正案所代替。宪法中原该条款为:
«对于内阁总理和各部部长在执行职务中所犯罪行为,可由两院议会联席会议对其进行起诉»

第二部分 - 公共行政管理

第 97条

按照法律规定,国家公共行政机构应以能够保证其良好有效运行及公平行政的方式组建而成。
各公共机关的组织条例规定了各机构和公务员职权范围,职能及其责任。
除规定的情况外,国家公共行政机关的职位均通过考试选拔录用。

第 98条

国家公务员只能为国家服务。
如果公务员在任职期间同时也被选举为国家议员时,不可因此原因在职位上而得以晋升,除依年龄资历的情况外。
法律可对法官、现役军人、警务人员与公安部警察、驻国外的外交使节和领事馆代表参加各政党的权利加以一定的限制。

第三部分 - 辅助机关

第99条

国家经济和劳动委员会是依照法律规定的方式,由专家和各生产行业的代表人士组成,其组成比例应考虑到各产业规模和生产活动性质的重要性。
国家经济和劳动委员会,在法律为其规定的职权范围内,为两议院和政府就国家经济和劳动方面问题的咨询机构
国家经济与劳动委员享有立法提议案权,可根据法律规定的原则和在规定的范围内,可参与制定有关社会和国家经济的法律政策。

第100条

行政法院(也可称国务委员会)为法律-行政咨询机关和司法顾问组织,并维护行政管理的公正。
国家审计总署对政府的各项法令是否合法性进行事先监督,同时也监督国家预算的落实执行。在法律规定的情况下,依法定规定的方式参与对国家给予资助的机构的财政管理的监督。审计总署将审查结果直接报告议会两院。
法律保障上述两机构的成员对政府的独立性。



第四章 - 司法

第一部分 - 司法组织

第101条

司法审判是以人民的名义来执行。
法官只服从法律。

第102条

司法职能,根据司法组织条例而设立并由受其规范的普通法官来行使职权。
不得设立特别的审判官或专门审判官,只可在普通司法机关内附设审理特定案件的专门法庭,并应有非司法机关人员并具有资格的公民参加。
法律规定人民直接参与审判的情况和方式。

第103条

行政法院和其他行政司法机关，在审理对国家行政机关的法令的控告案时，在维护合法利益方面享有裁判权，在法定的特别案件中，在维护主观权利方面也享有裁判权。
国家审计总署对于公共财务案件和法律所规定的其他特别的案件有职能审判管辖权。
军事法院在战争时期享有法律规定的司法权。在和平时时期仅对武装部队成员所犯军事罪有司法审判权。

第104条

司法机关为独立于任何其他权力机关的自主体制。
最高司法委员会由共和国总统担任主席。
依法规定，国家最高法院第一院长和检察院总检察长是最高司法委员会的成员之一。
最高司法委员会的其他成员中，三分之二是由全体普通法官从各级法官中选出，三分之一由议会联席会议在大学法学专业正教授和持业十五年以上的资历律师中选出。
最高司法委员会从议会所指定的成员中选出一位副主席。
委员会中被选任成员的任期为四年，不可以连续当选。
选任委员在任职期间不得在法律职业名册上登记，也不得担任议会成员或大区议会成员。

第105条

最高司法委员会根据司法组织法规则决定法官的任用、委派、调动和晋升及其有关处分事宜。

第106条

通过竞争考试的机制来任命法官。
法院组织法允许任命，包括通过选举任命具有全权法官一切职权的荣誉法官。
根据最高司法委员会的提名，大学常任法学专业教授和持业十五年以上律师，和因参与高级审判而在特别名册上登记的律师因其卓越的成就，可被任命为最高法院顾问。

第107条

法官职位和职务是常任的。除非遵照最高司法委员会根据法院组织法规定的理由并严守法院组织法规定的辩护保障所作出的决定，或征得法官本人同意情况下，法官不得被免职或停职，也不得被调往其他法院或委派其他职责。
司法部长对法官有权提出处分诉讼。
法官相互之间仅因职能的不同才有所区别。
检察官享有司法组织规范为其规定的相应保障。

第108条

法律规定司法组织的规则和每一法官职务的准则。
法律保障享有特别司法权的审判官，检察官及参与司法审判的非司法机关人员的独立。

第109条

司法当局直接管理司法警察。

第110条

明确规定属于最高司法委员会的权限情况下，由司法部长组织和执行司法事宜。

第二部分 – 审判规则

第111条

司法审判通过法律规定的正当程序进行。
诉讼程序在作为第三方且公正无私的法官的主持下，以当事人双方地位平等，公开辩论的方式进行。法律保障其合理地运行。
在刑事诉讼程序中，法律保障在尽可能短的时间内慎重地通知被告人对其提出被指控事项应负的责任和理由，并规定一定的时间和条件为被指控人准备为其辩护；被指控人有权在审判官面前向指控人进行质问或问答法官询问，在与控诉方同等条件下，有权为了其辩护召集和询问有关人员，以及获得对其有利的任何一种其它证据形式；如果无法理解或无法使用在诉讼中使用的语言时，有权得到翻译的协助。
刑事诉讼程序中实行对证据组成进行公开辩论的原则。法官不得在基于有意避开被指控人和其辩护人对指控人的询问，在指控人无事实和根据的指控下而被证明有罪。
基于被告的同意，或已被证实的客观自然的不可能性，以及已被证实的违法行为的结果，法律可在此规定对证据组成不进行公开辩论的情况。
所有的司法审判措施都必须附有理由。
对由普通或特别的司法机构所作判决及针对人身自由的措施不服的，可以其违反法律向最高法院提出上诉。但对于军事法院在战时所作判决除外。
对行政法院和审计总院的裁决不服时，仅能就有关审判管辖权的问题向最高法院提出上诉。 (*)

注释：
(*)第111条前五款由1999年11月23日第2号宪法修正案法律第1条规定。根据同一法律第2条的规定，“«对于现行宪法性法律中所包含的有关刑事诉讼程序的原则，自本法生效之日，由本法进行规范»。” (*)第111条前五款由1999年11月23日第2号宪法修正案法律第2条规定。
之后1999年11月23日第2号宪法修正案第2条规定：

«1. 对于现行宪法性法律中所包含的有关刑事诉讼程序的原则，自本法生效之日，由本法进行规范»

第112条

检察官必须实行刑事追讼。

第113条

对于国家行政机关的法令不服时，可随时向普通司法机构或行政司法机构寻求对其合法权利和利益的司法保护。
这种司法保护不得以特别的复审方式或特定的行为种类加以排除或限制。
法律规定在出现法律本身预料的情况和后果时，可由那些哪些司法机关撤消公共行政机关的法令。



第五章 – 大区, 省和市

第 114 条

共和国由市、省、特大城市、大区组成。

根据宪法所规定的原则，市、省、特大城市及大区是具有其规章、权力和职能的自治机构。

罗马为共和国首都, 国家法律规定其国家机构。 (*)

注释:

(*)第114条由2001年10月18日第三号宪法性法律第1条所取代。宪法中原该条款为:
«共和国分为大区, 省和市»

第115条

(被废止) (*)

注释:

(*)本115条由2001年10月18日第三号宪法性法律第9条第2款所废止。宪法中原该条款为:
«根据宪法确定的原则, 各大区是有其权力和职能的自治团体»。

第116条

弗留利-威尼斯朱利亚(Friuli Venezia Giulia)、撒丁(Sardegna)、西西里(Sicilia)、特兰提诺-阿尔托阿迪杰(Trentino-Alto Adige/Südtirol)和瓦莱达奥斯塔(Valle d' Aosta/Vallee d' Aoste), 根据由宪法性法律所通过的各自的特别条例, 享有特殊条件和形式的自治。(**)

特兰提诺-阿尔托阿迪杰(Trentino-Alto Adige/Südtirol)大区由特兰托(Trento)和波尔察诺(Bolzano)两个自治省组成。

就本法第117条第三款所涉及特别行政区进一步的形式和条件内容, 以及同一条第二款中的l)项内容, 仅限于治安审判的组织, 有关第n)项和第s)项, 在遵守本法第119条所确定的原则基础上, 根据相关大区的提议, 听取地方团体意见后, 可由国家以法律形式授予其它的大区。该法律在国家和相关大区同意的基础上, 由两议院以其成员的绝对多数通过。

注释:

(*)本116条由2001年10月18日第3号宪法修正案第2条所替代。宪法中原该条款为:

«根据宪法性法律所通过的特别条例, 西西里(Sicilia), 撒丁(Sardegna), 特兰提诺-阿尔托-阿迪杰(Trentino-Alto Adige), 弗留利-威尼斯-朱利亚(Friuli-Venezia Giulia)和瓦莱达奥斯塔(Valle d' Aosta)享有特殊条件和形式的自治»

(**) 之后2001年10月18日第3号宪法修正案第10条规定:

«l. 在各自的条例相符前, 对于具有特别条例的大区以及特兰托(Trento)和波尔察诺(Bolzano)两个自治省, 就其所享有的较其所获自治更为广泛的自治形式部分, 适用现行宪法性法律规范»

第 117 条

在遵守宪法, 以及由共同体规范和国际义务所引申出的有关限制的前提下, 立法权由国家和各大区分别行使。

国家在以下领域内享有专属立法权:

a) 国家的对外政治和国际关系; 国家同欧盟的关系; 对欧共同体成员以外的国家公民的避难权和法律地位的规定;

b) 从国外迁入的移民;

c) 共和国与宗教团体之间的关系;

d) 国防和武装力量; 国家安全; 武器, 军需品和爆炸物;

e) 货币, 储蓄和金融市场的保护; 竞争的保护; 货币体系; 国家税收和会计体系; 财政资源的摊派;

f) 国家机构和有关选举法的组织; 全国性的全民公决; 欧洲议会的选举;

g) 国家以及全国性的公共团体的行政组织及规范;

h) 安全和秩序, 但不包括地方治安行政;

i) 国籍, 公民地位和人口登记;

l) 司法和程序规范; 民事和刑事条例; 行政审判;

m) 与在国家领土范围内必须得到保障的公民权和社会权有关的财产给付的基本水平的确定;

n) 关于教育的普遍准则;

o) 社会救济;

p) 市、省、特大城市的选举立法, 政府组织和基本职能;

q) 海关、国家边界保护及国际医疗合作;

r) 度量衡; 国家、地区及当地的行政管理中有关数据的信息学和统计学的信息协调;

s) 环境、生物体系和文化财产的保护。

有关以下事项, 国家和大区都具有立法权: 各大区的国际关系及同欧盟的关系; 同外国的商业贸易; 劳动安全与保障; 教育, 但有关学校教育制度自治的以及职业教育和培训除外; 职业; 科学和技术研究及生产部门的革新支柱; 健康保护; 食品供应; 体育规范; 公民保护; 地方政府; 民用港口和机场; 大型交通和航行系统; 通讯规范; 能源的全国性生产, 输送和分配; 互助的及辅助性救济; 公共预算的协调以及公共财政和税务体系的一致; 文化财产和环境资源的开发利用及对文化活动的倡导和组织; 储蓄银行, 农村基金会, 地区性的信贷银行; 地区性的不动产和农业的信贷公司。在竞争性立法题材领域内, 除了根据基本原则的规定由国家立法予以保留的以外, 大区有立法权。

对于国家立法未予以明确保留的内容, 都属于大区的立法权范围。

各大区及特兰托和波尔察诺两个自治省, 在其职权范围内, 根据国家法律所规定的程序规范, 参与共同体制定规范行为的直接决定, 并且规定适当措施以贯彻和执行国际条约及欧盟决定, 当其不履行时, 由国家法律规定替代性权力的行使方式。

在国家专属立法范围内, 除了授权给大区的, 制定规章的权力属于国家。在其它领域制定规章的权力属于大区。市、省和特大城市有权在其组织规范及职能行使方面制定规章。

地区性法律消除一切在社会, 文化和经济生活方面阻碍, 妇女与男子完全平等的障碍, 促进妇女在进入选举性职业时享有与男子平等的权利。

地区性法令应更好地完善地区的管理机制和有效地行使职能, 与其它大区甚至是特定的共同组织之间达成的协议。

大区在法律所规定的情况下, 以法律所规定的方式, 就其职权范围内的内容, 可与其它国家签订条约或与其它国家的地方团体达成协议。

注释:

(*)本117条由2001年10月18日第3号宪法修正案第3条所取代。宪法中原该条款为:

«在国家法律所确定的基本原则范围内, 大区就以下内容可颁布立法规范, 但地区法律不得与国家利益及其它大区的利益相抵触:

大区的行政机构和组织规范及公共职位;

市镇区域；
城乡的地方警察；
举办展览会和露天集市；
公共慈善事业和卫生与医疗援助；
手工业和职业教育以及对学校教育职业的支持；
地方团体的博物馆和图书馆；
城市计划；
旅游和旅馆事业；
有关区的利益的电车和汽车服务事业；
有关区的利益的道路，水路和公共工程；
湖内航行和港口；
矿泉和温泉；
矿山和泥煤地；
狩猎；
内湖渔业；
农业和林业；
手工业；
宪法性法律所指出的其它事项。共和国法律可将有关发布执行细则的权力委托给大区行使。」

(**)之后2001年10月18日第3号过渡宪法修正案第11条规定：

«1. 直致修改宪法第二部分的第一章，众议院和共和国参议院规定在涉及制定有关地区政策时，大区和自治省及其地方团体代表可以参加议会委员会。
2. 当一条法律政策草案设计涉及到宪法中第117条和第119条中第3款包括有关议院委员会就制定地区问题时，增补以上的第1款规定，在有地区代表参加的议院委员会协商会议上，对法律草案进行修改或决议，之后由财政委员会对协商会议结果进行审查，如果不符合规定，则由议员大会对该有关地区问题的法律草案进行投票决定，以议员成员大多数投票来决定。」

第118条

为了保证其管理的统一性，除了授予给省，特大城市，大区和国家机构的行政管理职权外，在逐级性，区别性和适当性的管理原则基础上，市级机构也被授予一定的管理职权。

市，省和特大城市，在其各自的职权范围内，是享有国家和地区法律所授予的行政职能和其它职能的管理主体机构。

对于宪法第117条第2款中第b) 项和h)项所涉及事项，由国家法律规定在国家和大区间以协调的形式制定法律。此外还规定在文化财产的保护方面，地区和国家合作与协调性地立法。

国家，大区，特大城市，省和市在逐级管理原则的基础上，对公民不论是以个体还是以团体的形式，为开展有利于公共利益的活动而自发提出的创议予以支持。

(*)

注释：

(*)本118条由2001年10月18日第3号宪法修正案第4条所替代。宪法中原该条款为：

«有关前条所列举事项的行政职能，除了因具有专属的地方利益的特点而由共和国法律授予省，市和其它地方团体的以外，属于大区。
国家可以以法律授权大区行使其它的行政职能。大区通常委托省，市或其它的地方团体，或通过它们的直属行政机关来行使其管理职能。」

第119条

市，省，特大城市和大区拥有财政自主权。

市，省，特大城市和大区有自治财政管理权。在与宪法相协调以及符合国家公共财政规定及与国家税收体系相一致的原则下，地方政府可自行实施税收规则和确定其税收收入。地区政府还可决定涉及到其管辖区域的国库收入的共享。

对于税收能力较弱的地区居民，国家规定了一个不限制用途的共享基金。

市，省，特大城市和大区对于源于上述财政自治条款的财政资源，可全部用于地区公共管理和公共事业事项。

为了促进经济的发展，社会的共处并存与团结一致，消除经济和社会发展上的不平衡，保障个体有效地行使权利，或为了采取与他们的职权行使的一般目的不同的措施，国家对特定的市，省，特大城市和大区采取有利于其的补充性的资助及执行特别的干预。

市，省，特大城市和大区，根据国家确定的一般原则，有其自己的财产。仅在为向投资提供资金的情况下才能采用欠债形式。在该类合同上排除国家对贷款的任何形式的担保 (*) (**)

注释：

(*)本119条由2001年10月18日第3号宪法修正案第5条所替代。宪法中原该条款为：

«按照关于协调大区的财政自治权同国家，省，市财政关系的共和国法律所规定的方式，且在其所规定的范围内，大区享有财政自治权。
根据各大区为执行其一般职能所需的必要开支的需要，各区自己征收的捐税和国家税收的分配份额归各大区所有。
为特定目的，尤其是为了开发南部以及诸岛屿，国家依法律对个别的大区给予特别资助。根据共和国法律所规定的方式，大区有其自己的公共财产和资产。」

(**) 之后引入2001年10月18日第3号临时过渡宪法修正案第11条规定：

«1. 至致修改宪法第二部分的第一章，众议院和共和国参议院规定在涉及制定有关地区政策时，大区和自治省及其地方团体代表可以参加议会委员会。
2. 当一条法律政策草案设计涉及到宪法中第117条和第119条中第3点包括有关议院委员会就制定地区问题时，增补以上的第1点规定，在有地区代表参加的议院委员会协商会议上，对法律草案进行修改或决议，之后由财政委员会对协商会议结果进行审查，如果不符合规定，则由议员大会对该有关地区问题的法律草案进行投票决定，以议员成员投票大多数来决定。」

第120条

各大区不得对各区之间的商品流动及交通通行征税，不得采用任何形式的措施以阻碍各区间的人和物的流通，也不得限制个人在国家领土范围内任何地方的行使劳动权。

在各级地方机构未遵守国家法律或共同体的规定，或公共安全和秩序面临严重危险的情况下，或需要维护司法的统一性或经济的一体化时，尤其是对涉及最根本的公民权利和社会权利保障时，中央政府机构可不考虑地方政府管辖区域范围而直接替代大区，省，特大城市及市的组织机构。为保证此种替代性权力在遵守逐级管理原则及真诚合作原则的基础上行使，法律规定有相应的程序。 (*)

注释：

(*)本120条由2001年10月18日第3号宪法修正案第6条所替代。宪法中原该条款为：

«大区不得对各区之间商品流动及交通通行征税。
不得采取任何措施以阻碍各区之间的人和物的自由流通。
不得限制公民在国家领土的任何地方从事某项职业，就业或劳动的权利。」

第121条

大区组织分为：地区议会，区政府及其主席。

大区议会行使由宪法和法律授予的立法权及其它职权。区议会可向议会两院提出法律议案。

区政府是大区权利的执行机构。

区政府主席代表大区并具有以下职责：

决定大区政策并对其负责。

公布法律及颁布地区性规章。

在遵循共和国政府的指令下，领导由国家授予大区的行政职能。 (*)

注释:

(*)本121条由1999年11月22日第1号宪法修正案第1条所修改。宪法中原该条款文为：

«大区的组织机构为：区议会，区政府及其主席。

区议会行使授予大区的立法权和规章制定权，以及由宪法和法律授予的其它职能。可向议会两院提交法律议案。

区政府是大区政权执行机构。

区政府主席代表大区；公布法律以及地区规章；根据中央政府的指令，领导由国家委托给大区行使的行政职能。」

第 122条

在共和国法律规定的基本原则范围内，大区可以以法律形式制定其选举体系，以及区政府主席、区政府其他成员及地区议会议员不可当选及不可兼职的规定，同时还可规定选任组织的任期。 (**)

任何人不可同时兼为地区议会议员，区政府成员及国家议会两院成员，或其它地区的区议员或政府成员，也不得担任欧洲议会议员。

地区议会在其成员中选举一位议长及议长理事会。

地区议会议员不得因履行其职责时所发表的观点及在决策中的投票负责。

地区政府主席，除了在地区条例有不同规定的情况外，由普遍和直接的选举产

生。当选的地区主席可任命及撤销地区政府成员。

注释:

(*)本122条由1999年11月22日第1号宪法修正案第2条所修改。宪法中原该条款为：

« 区议会议员的选举制度，人数，以及欠缺当选资格和不得兼职的情况，由共和国法律规定。

任何人不得同时兼任地区议会议员，以及议会任一院成员，也不得兼任另一地区议会议员。

地区议会为开展其工作，从其议员中选举议长一人以及议长办公厅。

任一地区议会议员不得因其在执行职位中所发表的观点和所投选票而被要求负责。区议会在其成员中选举区政府主席以及区政府其他成员。」

(**) 之后引入1999年11月22日第1号宪法过渡修正案第5条规定：

«1. 直致开始实行新的大区组织机构和法律的规定和实行根据宪法122条第一点规定的新法令，既目前由现行宪法修正案第2条所代替规定：根据现行法律对地区议员规定的方式和形式，在一张选举表格上同时进行地区政府主席和地区议员选举。每个政党提出的地区议员候选人名册上第一人为地区政府主席的候选人。在地区内获取大多数有效选票的主席候选人可宣布为地区政府主席。地区政府主席自然是法定区议院成员，如地区主席候选人获取的有效选票在第二位时，既获取选票仅在地区政府主席当選人之下的，自然可成为法定地区议会议员。为此，地区中心选举委员会将会在地区主席选取中获取第二名的同一份连接地区议员省份选区与地区主席候选人的候选人选举表格上保留一个议员席位，原1968年2月17日颁布108号第15条第13)款中 3)项的设定现由1995年2月23日第43号法律中第3条第2款确认；以上情况中，或者在地区主席选取中获取第二名的同一份连接地区议员省份选区与地区主席候选人的候选人选举表上, 在选举结果出现余数时将其组合成一个整数来获取一个席位, 或在同一份议员候选人选举表上省份选区议员选举结果中给予获取最少的选票的党派保留一个议员席位。如果同一份连接地区议员省份选区与地区主席候选人的候选人的选举结果为整数的情况下，地区选举中心委员会将会增加一名议员席位，但在这种情况下要考虑到增加的席位导致对先前占多数地区议员席位政党的比例份额变化结果。

2. 直致开始实行新的大区组织机构和法律的规定, 则应按照以下法令来执行:

a) 在地区政府主席宣布就职后的10天内，地区政府主席应该任命地区政府副主席和地区政府成员，并随后还可免除其授命人员的职位;

b) 如果地区议会成员以绝对多数票数通过一项至少由五分之一的地区议员署名、附有一定理由对政府主席的不信任提议案, 并且在议案其提出后的三日内不得讨论，在这种情况下，三个月内将重新进行地区政府主席的选举。同样，当出现地区议会议员和地区政府主席自愿辞职，发生永久性障碍，或主席死亡情况时，将重新举行议员和主席的选举。」

第 123条

每一大区都具有与宪法规定相一致, 规定大区政府组成形式，组织机构和职能的基本原则的条例。大区条例对本区的各种法律和行政措施的立法提案和公决权行使以及对本区各种法律和规定的公布进行调整。

地区条例由区议会以其成员的绝对多数通过的法律予以通过和修改，须经连续两次的决议，且其间隔期不得少于两个月。该法律无须政府特派员的签署。共和国政府在地区条例公开发表后三十日内，可就该条例与宪性一致性的问题向宪法法院提起诉讼。

地区条例在其公开发表后三个月内，若大区内五十分之一的选民或地区议员的五分之一提出异议，则应对其进行全民投票表决。若该条例在全民公决中未获有效选票的多数通过，不得被公布。

每一大区条例都规定了地方自治的区议会，该组织在大区和地方团体间起协调作用。 (*)

注释:

(*)本123条由1999年11月22日第一号宪法修正案第3条所修改。宪法中原该条款为：

« 在与宪法和共和国法律相一致的前提下，每一大区有一部规定其内部相关组织规范的条例。大区条例对本区的各种法律和行政措施的立法提案和公决权行使以及对本区各种法律和规定的公布进行调整。该条例由地区议会以其成员的绝对多数议决，由共和国法律通过。」

之后, 2001年10月18日第3号宪法修正案中第7条补充最后一款。

第 124条

(被废止) (*)

注释:

(*)本124条由2001年10月18日第3号宪法修正案第9条第二款所废止，宪法中原该条款为：

«一名政府特派员驻在大区的首府所在地，通过对国家行使的行政职能的监督，与大区行使的行政职能相协调。»

第 125条

根据共和国法律所规定的组织规范，在大区内可设立基层的行政司法机构。在大区首府所在地以外的地方，也可设立相应分支机构。 (*)

注释:

(*)本条原来的第一款，由2001年10月18日第3号宪法修正案第9条第二款所废止，宪法中该原条款为：

« 对于大区的行政行为的合法性的监督，以地方分权的方式，由一个国家机关依共和国法律所规定的方式且在其所规定的范围内行使。在特定的情况下，法律可以允许对其进行实质审查，其唯一目的是以附有理由的请求，促使区议会重新审查其决议。

根据共和国法律所规定的组织规范，在大区内可设立基层的行政司法机构。在大区首府所在地以外的地方，也可设立相应分支机构。」

第 126条

对有严重违反宪法和法律规定行为的大区议会或区政府主席, 可根据附有理由的总统法令解散区议会和罢免区政府主席。此外，区议会和区政府主席也可以出于国家安全的原因而被解散和罢免。解散区议会和罢免区政府主席必须是在共和国总统听取了依共和国法律规定由参议员和众议员组成的地区问题委员意见后采纳实施该项总统法令。 (**)

地区议会可通过一项附有理由的议案表示对区政府主席的不信任，但该议案必须由至少五分之一的区议会成员签名，且以记名投票的方式以其成员的绝对多数通过。该议案提出后第四日才可对其进行讨论。

如果大区议会通过了对以直接和普遍的选举出的大区主席不信任案，或者因对区政府主席的罢免，或因其发生永久性障碍，死亡或自动辞职等可导致区政府和区议会的解散。当议会成员的多数辞职时，也产生同样的结果。

注释:

(*)本126条由1999年11月22日第1号宪法修正案第4条所修改，宪法中原该条款为：

« 如果区议会有违反宪法或严重违法法律的行为，或者对于执行了类似的行为或违法行为的地区政府或其主席，



区议会没有遵循中央政府的要求予以更换时，该区议会可予以解散。
区议会由于辞职或因不能形成多数以至于不能履行其职能时，亦可予以解散。
由于国家安全的理由，亦可解散区议会。
共和国总统在听取按照共和国法律规定的方式，由参议员和众议员为地区问题而组成的委员会意见后，以附有理由的法令决定地区议会的解散。
该法令应任命三名有当选为地区议员资格的公民组成一委员会，该委员会应指示在三个月内进行选举，并且处理属于区政府权限的日常行政事务以及其它不能延缓的行为，但该行为得提交新的地区议会予以批准。」

(**)之后引入2001年10月18日第3号临时过渡宪法修正案第11条规定：

«1. 至致修改宪法第二部分的第一章，众议院和共和国参议院规定在涉及制定有关地区政策时，大区 and 自治省及其地方团体代表可以参加议会委员会。
2. 当一条法律政策草案设计涉及到宪法中第117条和第119条中第3款包括就有关议院委员会制定地区问题时，增补以上的第1款规定，在有地区代表参加的议院委员会审议会议上以特定方式修改的条件下可表示反对还是赞同，之后由财政委员会对审议会议结果进行核查，如果不符合规定，则由议员大会对该有关地区问题的法律草案进行投票决定，以议员成员投票大多数来决定。」

第 127条

当中央政府确认某一大区法律超越了其职权范围时，可在大区法律公开发表后六十日内向宪法法院提起有关符合宪性问题的诉讼。
每一大区政府在确认中央政府或另一大区的法律或某项具有法律效力的行为侵犯了它的职权时，可在该法律或具有法律效力的行为公开发表后六十日内向宪法法院提起有关符合宪性问题的诉讼。 (**)

注释：

(*)本127条由2001年10月18日第3号宪法修正案第8条所替代。宪法中该原条款为：

«区议会通过的一切法律都必须通告政府特派员，除了中央政府反对的情况外，该特派员必须在收到通告后三十天内予以签署。
该法律自特派员签署之日起十日内予以公布，自其公开发表后十五日后开始生效。若一项法律由区议会宣布为紧急，共和国政府亦表同意时，其公布和生效的时间不受上述时间的限制。
共和国政府如果认为区议会通过的法律超越了其职权或者违反了国家利益或其它地区的利益时，可以在规定特派员签署的期限内将该法律退回区议会。
如果该区议会以其成员的绝对多数再次通过该法律，共和国政府可在该法律向政府特派员通告之日起十五日内向宪法法院提出该法律的合法性问题，或者向议会两院提出有关利益冲突的实质审查问题。若出现对职权管辖权有疑问时，由宪法法院决定职权管辖权范围。」

(**)对符合宪法性判决的法令由1948年2月9日第1号宪法修正案所规定。

第 128条

(被废止) (*)

注释：

(*)本128条由2001年10月18日第3号宪法修正案第9条第2款所废止。宪法中该条款原文为：

«省和市是自治地方行政机构，在共和国法律所确定的原则和范围内行使其职权。」

第 129条

(被废止) (*)

注释：

(*)本129条由2001年10月18日第3号宪法修正案第9条第2款所废止。宪法中该条款原文为：

«省和市也是国家和大区的地方分权的区域行政单位。
为了进一步实行地方分权，在省的区域内可以再分为只具有单一的行政职能的区县。」

第 130条

(被废止) (*)

注释：

(*)本条由2001年10月18日第3号宪法修正案第9条第2款所废止。宪法中该条款原文为：

« 根据共和国法律规定的方式，建立一个大区机构，对省，市和其它的地方团体的行为的合法性进行监督。
该机构在共和国规定的情况下，可以以附有理由的请求，促使作出决议的机构重新审查该决议，对其进行实质监督。」

第 131条

共和国由以下大区组成：
皮埃蒙特(Piemonte);
瓦莱达奥斯塔(Valle d’ Aosta);
伦巴第(Lombardia);
特兰提诺-阿尔托-阿迪杰(Trentino-Alto Adige);
威尼托(Veneto);
弗留利-威尼斯朱利亚(Friuli-Venezia Giulia);
利古利亚(Liguria);
艾米利亚-罗马涅(Emilia-Romagna);
托斯坎纳(Toscana);
翁布里亚(Umbria);
马尔凯(Marche);
拉齐奥(Lazio);
阿布鲁奇(Abruzzi);
莫利塞(Molise); (**)
坎柏尼亚(Campania);
普利亚(Puglia);
巴西利卡塔(Basilicata);
卡拉布里亚(Calabria);
西西里(Sicilia);
撒丁(Sardegna)。

注释：

(*)本131条由1963年12月27日第3号宪法性法律第1条所修改，建立了“莫利塞” 大区。

(**)本131条由1963年12月27日第3号宪法性法律第1条所修改，建立了“莫利塞” 大区。

第 132条

当至少有三分之一市民的代表在市议会提出合并现有大区或建立新区的要求，且该提议经有关居民的多数在全民公决中通过，在听取区议会意见后，可以以宪法性法律规定现有大区的合并，或建立一个至少有一百万居民的新大区。
如果有省和市提出脱离某大区或加入另一大区的要求，且该提议经省，有关省，市，有关市的居民在全民公决上以多数通过，在听取区议会意见后，可依共和国法律予以批准 (*)

注释：

(*)本132条由2001年10月18日第3号宪法修正案第9条第1款所修改。宪法中该条款原文为：

«如果有省和市提出脱离某大区及加入另一大区的要求，且在听取地区议会意见后，可通过全民公决投票及共和国法律同意该要求。」

«根据宪法修正案中条款规定，当至少有三分之一的居民的市议会提出合并或建立新大区的要求，且该要求经过当地居民的多数在全民公决中通过，在获取地区议会批准后，可以实行不同大区的合并或建立一个至少有一百万居民的新大区。
根据共和国法律的规定，可通过全民公决投票提议，在获取地区议会和省及其市议会批准同意后，可以从一个大

区分出来而增加合并到另一个大区中去。》

第 133条

在同一个大区内省的区域变更和新省的设立，可根据市(镇)的提议，听取该区政府
的意见，依照共和国法律来进行。
区政府在听取有关居民的意见后，可颁布法律在其区域内设立新市(镇)和改变市
(镇)的区域与名称。



第六章 – 宪法的保障

第一部分 – 宪法法庭

第134条

宪法法院审理：
审理国家与各区的法律及具有法律效力的法令是否符合宪法的争执案(*)；
审理国家各权力机关之间、国家与区之间以及各区之间的权限冲突案；
根据宪法规定提出对共和国总统的弹劾案(*)
注释：
(*)
对法律是否符合宪法的判决的法令由1948年2月9日第1号宪法修正案所规定。

(*)本条最后一款由1989年1月16日第1号宪法修正案第2条所修改，宪法中原条款为：«根据宪法规定提出对共和国总统及各部部长的弹劾。

第135条

宪法法院由十五名法官组成，其中三分之一由共和国总统任命，三分之一由议会
联席会议任命，三分之一由最高普通司法机关和最高行政司法机构任命。
宪法法院的法官从高等普通法院和高等行政法院中的法官(其中包括已经退休的法
官)，大学常任法学专业正教授和执业二十年以上的律师中进行选拔。
宪法法院的法官任期为九年，任期从各自宣誓就职之日起算，期满后不得被重新
任命。
宪法法院的法官任期届满时既终止职务和停止行使职权。
宪法法院根据法律规定的准则，在其成员中选举一名院长，院长任期三年，且可
连选连任，但若其宪法法院的法官任期届满则应终止该职务的履行。
宪法法院的法院不得兼任议会成员或地区议会成员，也不得从事执业律师及法律
所指出的任何一种职业与职务。(*)
在弹劾共和国总统的审判案中，除了宪法法院的正式法官参与审判外，另外还从
一份符合被选为参议员资格的公民名单中以抽签方式选出十六名成员参加审判，
该名单上的公民由议会每隔九年采取选任普通法官同样的方式选出。
注释：
(*)本135条由1967年11月22日第2号宪法修正案第1条所替代，随后最后一款又由1989年1月16日第1号宪法修正
案第2条所修改。宪法中原该条款为：

«宪法法院由十五名法官组成，其中三分之一由共和国总统任命，三分之一由议会联席会议任命，三分之一最高

普通司法机关和最高行政司法机构任命。
宪法法院的法官从高等普通法院和高等行政法院中的法官，即使已经离开其职位，大学的法学专业正教授和执业
二十年以上的律师中进行选拔。
宪法法院在其法官成员中选出一名院长。
宪法法院的法官任期12年，根据有关法律规定进行部分更新且不得连续当选。
宪法法院的法官不得兼任议会议员或地区议会成员，执业律师以及法律所指出的任何一种职业或职务。
在对共和国总统和各部部长的弹劾案中，除了由宪法法院的正式法官参与审判外，另16名成员在立法议会开会时之
时，由议会在两院联席会议上从具有被选为参议员资格的公民中选举产生。》
本135条的规定由1967年11月22日第2号宪法修正案所代替，其条款中前六款的内容与先行宪法条款内容完全相
同，最后一点规定为：
«在对共和国总统和各部部长的弹劾案中，除了由宪法法院的正式法官参与审判外，另16名成员在立法议会开会时
之时，由议会在两院联席会议上从具有被选为参议员资格的公民中选举产生，该名单上的公民由议会以选举任命
普通法官同样的方式每九年选出一名。»

(*) 1948年2月9日第1号宪法修正案确定了在宪法法庭审判官和十六名审判成员之间不可兼任的规定，同时还确定
了审判官豁免权方式以此保证法庭正常的运行功能。

第 136条

当宪法法院宣布某项法律规定或具有法律效力的法令的某项规定违反宪法时，则
该项规定和法律从判决公布的第二日起既失效。
宪法法院的判决应予以公开刊登发表并送交议会两院及有关的地区议会，以便两
院和有关的区议会在认为有必要时可依宪法程序处理。

第 137条

由一部宪法性法律规定作出是否符合宪性的判决条件，形式和期限，并保障宪法
法院法官的独立性。(*)
以普通法律对宪法法院机构组成和其职能范围作出必要的规定。
对宪法法院判决，不可进行任何形式的上诉。

第二部分 – 宪法修改 – 宪法性法律

第 138条

修改宪法的法律以及其它的宪法修正案，须经各议院两次审议通过，其间隔时间不
得少于三个月，且在第二次投票表决时以各院议院的绝对多数票通过。(*)
上述法律在其公开发布后三个月内，如果一个议院成员的五分之一或五十万选
民，或者五个地区议会提出要求举行全民公决投票时，则应提交公决。如果提交公
决的法律未经过多数有效选票的通过，则不得被公布。
如果某项法律在每一议院的第二次投票中均以其成员的三分之二的绝对多数通
过，则该法不得接受全民公决投票。
注释：
(*) 1993年8月6日第1号宪法修正案确定议院委员会在对国家机构宪法改革时，唯一第XI立法法律拟定草案的程序
不同与一般宪法修正案的拟定程序，由此其中的一个规定既必须提交全民公决的草案由议会委员会通过。

第 139条

共和政体不得成为宪法修改的对象。



过渡性决定和最后决定

一

随着本宪法一经生效, 国家临时元首立即行使共和国总统的职权, 并改称为共和国总统。

二

如在共和国总统选举之日, 各地区议会的代表成员团仍未全部组成, 则总统的选举仅在两议院成员中举行。

三

为了组成第一届参议院, 依据共和国总统法令来任命第一届共和国参议员, 制宪会议成员在具有法律要求的以下条件时, 可被任命为参议员:

曾经担任过内阁总理或制宪议会主席;

曾是解散参议院议员;

包括制宪议会的选举, 曾在三次选举中被当选;

在1926年11月9日众议院会议上被宣布取消议员资格者;

因保卫国家而被法西斯特别法庭判决监禁5年以上者;

另外, 依据共和国总统法律任命的其他参议员, 其议会解散后的议员曾是担任国家委员会成员也可成为命名参议员。

有权成为命名参议员资格的人, 在任命令签署之前, 可放弃被命名为参议员的权利。凡接受将自己作为政治选举的候选人, 愿意通过选举成为议员的将自动放弃成为命名参议员的权利。

四

在参议院的第一次选举中, 莫利塞作为独立的省份参加选举, 其参议员席位应根据该省的人口总数比例来分配。

五

宪法中第80条就有关可引起财政负担和修改法律的国际条约的规定, 自两院召集联合议会之日起生效。

六

本宪法生效后五年内, 将对现存的特别司法机构进行调整, 但国务委员会, 国家审计总署和军事法庭外裁判权除外。
本宪法生效后一年内, 应根据宪法的第111条规定, 将对最高军事法庭进行调整。

七

根据宪法规定, 直致新司法组织法令未颁布前, 将继续按照现行的组织规章制度来执行。 (*)

在宪法法庭未正式成立和开始行使其职能之前, 对宪法中134条指出争议案判决, 应该按照宪法生效前现行存在的规章的程序和规定来实施解决。

注释:

(*) 1967年11月7日第2号宪法修正案废除了以下引用的最后一点 «在最初组成宪法法庭时, 被任命的宪法法庭审

判官, 其任期为12年。在他们任职期间, 不可以更新部分审判官。»

八

本宪法生效后一年内将确定有关地区议会和省市地方经选举产生行政机关的选举。

共和国法律按国家行政机关的每个部门来调整业已归区行使的国家职能的转交问题。在重新改组和划分地方机关之间的行政职能之前, 地方机关现在行使的职能以及区委托给它们行使的其他职能仍由省和市(镇)行使。

共和国法律对按新体制之需要向各区转交国家官员和职员以及中央行政机关的官员和职员的工作进行调整。在组建大区管理部门机构时, 除非在必要的情况下, 才从国家机关和地方机关中抽调人员。

九

在宪法生效后的三年内, 共和国将调整其法律, 使其适合地方自治的需要, 并适合大区所享有的立法权限制。

十

在宪法中第116条中所指的弗留利-威尼斯朱利亚(Friuli-Venezia Giulia)大区应按照本临时法令的第五条中第二部分的一般规定执行, 除了根据宪法中第6条有关保护地方少数民族语言外。

十一

在宪法生效后五年内, 可按宪法性法律设立新区, 修改宪法中第131条大区的名单。即使在宪法第132条中第一点没有提出要求和条件规定时, 但仍保留需要由建立新大区公民投票表决的规定。 (*)

注释:

(*) 由1963年12月31日确定的第十一条由1958年3月18日第1号宪法修正案所延长。

十二

禁止以任何方式重新组建被解散的法西斯党。

除了宪法第48条作出的规定外, 还依法规定在宪法生效后不超过5年的时间, 暂时剥夺法西斯政权时头目人士的选举权和被选举权。

十三

萨沃依王室 (Casa Savoia) 成员和其后裔不具备选民资格, 也不得承担公共部门的职位和选任职位。

萨沃依王室的前国王、王后及其他们的男性后裔均被禁止进入意大利国境, 并且禁止在境内停留。

萨沃依王室的前国王、王后及其他们的男性后裔在意大利境境内财产均归属于国家。

在1946年6月2日后王室成员对所属其财产的转让和建立的任何形式物权方式都无效。 (*)

注释:

(*) 2002年10月23日第1号宪法修正案规定本过渡性规定和最后决定中的第十三项中第一和第二点规定在本宪法修正案正式生效 (2002年11月10日) 后将失去其法律效力。

十四

贵族头衔不予承认。
在1922年10月28日前所存在的贵族头衔，将作为姓名的一部分来使用。
毛里齐奥骑士修会将作为公共医疗团体保留下来，并按照法律规定来开展工作。
法律确定废除王室贵族纹章评议会。

十五

随着宪法实施生效，1944年6月25日第151号有关国家临时过渡体制的摄政王令将转换为法律条令。

十六

在宪法生效的一年内，对尚未直接或间接废除的旧宪法法律得重新审查并使其与宪法相一致。

十七

制宪议会应在1948年1月31日前由其主席召开大会，以便审议共和国参议院的选举法和特区法律条例，新闻出版法律。
在新议院选举之日以前，如果需要审议被1946年3月16日第98号立法法令第2条第一款和第3条第一、二款列入制宪会议的权限之内的问题时，得召开制宪会议。
在其新议会举行选举前的这段期间，制宪议会委员会仍正常开展其常务工作。
由政府向制宪议会提议的法律草案，经过制宪议会委员会审议和提出可能性修正审议建议后再返回政府。
制宪议员代表可向政府提出质询，而政府必须以书写公文给予答复。
根据本条款中的第二款规定，制宪议会主席可根据政府附有一定理由的要求下或至少200名制宪议会代表成员签名要求下召开大会。

十八

本宪法由临时国家元首在制宪议会通过后的5天内首予以公布，并于1948年1月1日开始生效。
本宪法文本应在1948年全年内陈放在共和国各市（镇）政大厅内，以便每个公民可随时参阅宪法公文，认识了解宪法内容。
盖有国玺的宪法文本将收入共和国法律和法令的官方汇编里。
所有共和国公民和国家组织机构要将宪法作为国家根本法律来忠实遵守执行。



Indice

Una Costituzione destinata a durare <i>di Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica Italiana</i>	3
La nostra costituzione. Dalla memoria al futuro <i>ANPI di Zola Predosa</i>	6
Conoscere la Costituzione. Diventare cittadini <i>di Giancarlo Borsari, Sindaco di Zola Predosa</i>	7
Il volto della Costituzione italiana <i>di Augusto Barbera, Ordinario di diritto costituzionale</i>	9
La Costituzione della Repubblica Italiana	
Principi fondamentali	14
Diritti e doveri dei cittadini	18
<i>Titolo I: Rapporti civili</i>	19
<i>Titolo II: Rapporti etico-sociali</i>	26
<i>Titolo III: Rapporti economici</i>	27
<i>Titolo IV: Rapporti politici</i>	31
Ordinamento della Repubblica	32
<i>Titolo I: Il Parlamento</i>	33
<i>Titolo II: Il Presidente della Repubblica</i>	40
<i>Titolo III: Il Governo</i>	44
<i>Titolo IV: La Magistratura</i>	47
<i>Titolo V: Le Regioni, le Province, i Comuni</i>	52
<i>Titolo VI: Le Garanzie Costituzionali</i>	61
Disposizioni finali e transitorie	64
Il Tricolore	69
L'Inno Nazionale	70
L'Italia in Europa	73
意大利宪法 La Costituzione Italiana in cinese	75



Comune di Zola Predosa
(Provincia di Bologna)

Volume edito in occasione delle
celebrazioni del 60° anniversario
della Costituzione Italiana

redazione a cura di
Donatella Brizzi, Nicoletta Marcolin,
Elisabetta Veronesi

Il volume è stato realizzato grazie
al prezioso apporto del professor
Augusto Barbera dell'Università
degli Studi di Bologna

con il patrocinio di
Regione Emilia Romagna,
Provincia di Bologna
Istituto Parri

e il contributo di
Fondazione Del Monte 1473
ANPI di Zola Predosa

Si ringraziano per la collaborazione e
per il materiale iconografico
l'Archivio Storico ed Ufficio per
la Stampa e l'Informazione della
Presidenza della Repubblica, l'Archivio
Storico della Camera dei Deputati, la
Fondazione della Camera dei Deputati.

Si ringrazia la Camera dei Deputati
per avere autorizzato la riproduzione
delle traduzioni in inglese, francese,
spagnolo, tedesco e arabo della
Costituzione della Repubblica Italiana,
Camera dei Deputati. Segreteria
Generale. Ufficio pubblicazioni e
relazioni con il pubblico, 2003.

La traduzione in lingua cinese è stata
curata da: Link-Up Centro Traduzioni,
via Predosa 8, Zola Predosa



Indice delle immagini

Il Presidente Giorgio Napolitano a Berlino	2
L'ingresso del Quirinale in notturna	5
Seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente (25 giugno 1946)	8
Nilde Iotti prima Presidente donna della Camera dei Deputati	16
Il Presidente Giorgio Napolitano durante una visita in Cina	20
Carlo Azeglio Ciampi incontra i giovani a Palermo	24
Oscar Luigi Scalfaro incontra il Dalai Lama	28
Francesco Cossiga con Francois Mitterand	34
Sandro Pertini in Cina	38
Giovanni Leone con Andreij Gromyko	42
Giuseppe Saragat con il chirurgo Christian Barnard	46
Antonio Segni con la moglie nei giardini del Quirinale	50
Giovanni Gronchi	54
Luigi Einaudi con Enrico De Nicola a Napoli	57
Enrico De Nicola riceve la prima copia della Costituzione italiana	58
Una seduta dell'Assemblea Costituente	63
Enrico De Nicola firma la Costituzione Italiana	67
Il torrino del Quirinale	68
Ritratto di Goffredo Mameli	70
La bandiera europea	72
Il Presidente Giorgio Napolitano con il premio Nobel Muhammad Yunus	94
Il Presidente Giorgio Napolitano con con George W. Bush	106
Il Presidente Giorgio Napolitano con Giovanna Melandri, Angela Merkel, Wolfgang Schuessel e Kofi Annan ai Mondiali di calcio in Germania	116



Grafica e impaginazione Pablo Comunicazione • via Zamboni 53, Bologna
Stampa Tipografia Moderna • via dei Lapidari 1/2,Bologna



FONDAZIONE
DEL
MONTE
1473



Comune di
Zola Predosa

